

CLXVII.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 18 MARZO 1903.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BIANCHERI**.**INDICE**

Comunicazioni della Presidenza	Pag. 6521
Disegno di legge:	
Ordinamento giudiziario (<i>seguito della prima lettura</i>)	6487
FERRERO DI CAMBIANO	6487
GALLO	6512
PALA	6503
SORANI	6494
Interrogazioni:	
Palazzo Vitelleschi in Corneto Tarquinia.	
CORTESE (<i>sottosegretario di Stato</i>)	6484
GALLUPPI	6484
Pesi e misure.	
FULCI NICCOLÒ (<i>sottosegretario di Stato</i>)	6484
GATTONI	6485
MAZZIOTTI (<i>sottosegretario di Stato</i>)	6484
Ricevitorie e collettorie rurali (<i>personale</i>)	
BIANCHI EMILIO	6486
SQUITTI (<i>sottosegretario di Stato</i>)	6486
Scuole secondarie.	
CORTESE (<i>sottosegretario di Stato</i>)	6487
DANIELI	6487
Relazioni (<i>presentazione</i>).	
Petizioni (MENAFOLGIO)	6520

La seduta comincia alle ore 14, 10.

Del Balzo Girolamo, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Petizioni.

Presidente. Si dia lettura del sunto delle petizioni.

Del Balzo Girolamo, segretario, legge:

6100. I Consigli Comunali di Valgrehentino, di Biglio e di Dozio (provincia di Como),

fanno voti perchè la Camera emendi il disegno di legge forestale, ispirandosi alle considerazioni esposte ed ai concetti votati il 15 settembre 1901 dalla riunione forestale di Varese.

6101. Il Consiglio Comunale di Matera (Basilicata) fa voti perchè col disegno di legge sull'ordinamento giudiziario venga conservata ai Tribunali la competenza sugli appelli civili e penali dalle sentenze dei Pretori.

6102. Il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana (provincia di Lecce), fa voti perchè si solleciti l'adozione in genere di quelle misure e provvedimenti che valgano efficacemente a rialzare lo stato economico e morale delle Province Meridionali.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli Pozzi Domenico di giorni 3, l'onorevole Imperiale di giorni 10, l'onorevole Rizzetti di giorni 10, l'onorevole Laudisi di giorni 7; per motivi di salute, l'onorevole Ciccotti di giorni 10.

(Sono conceduti).

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

Viene prima l'interrogazione dell'onorevole Galluppi al ministro della pubblica istruzione « sui motivi per i quali non ha finora eseguito la convenzione con cui si obbligava verso il comune di Corneto-Tarquinia a restaurare il monumentale palazzo Vitelleschi ivi esistente, e sui provvedimenti di urgenza, che intende di adottare per prevenire il pericolo imminente che quel prezioso edificio medioevale cada in rovina ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica ha facoltà di parlare.

Cortese, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. La convenzione tra il Ministero della pubblica istruzione ed il comune di Corneto Tarquinia per il restauro allo storico palazzo Vitelleschi fu firmata il 28 luglio ultimo scorso, e dopo questa convenzione, il Ministero ha fatto subito premura presso l'ufficio tecnico per la conservazione dei monumenti di Roma affinché fosse redatto il relativo progetto.

Questo progetto, per l'importanza del monumento, ha dovuto ritardare alquanto per essere finito; ma verso la fine di gennaio fu presentato al Ministero della pubblica istruzione. Di fronte ad un progetto, ripeto, così importante e che implicava la spesa non esigua di lire 40 mila, il Ministero ha creduto opportuno di sentire il parere della Giunta Superiore di Belle Arti, la quale, nella seduta del 25 febbraio, diede parere favorevole.

Non resta ora che condurre a termine il relativo appalto, e quindi metter mano subito ai lavori. Io credo che dopo questa dichiarazione, l'onorevole interrogante potrà essere soddisfatto, perchè con lui vengono ad essere soddisfatte anche le ragioni imperiose dell'arte.

Presidente. L'onorevole Galluppi ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto.

Galluppi. In parte mi debbo dichiarare soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato, ma in parte sono dolente di non poterlo fare. Fra il comune di Corneto-Tarquinia ed il Ministero della pubblica istruzione vi sono state trattative, mentre il palazzo Vitelleschi minaccia rovina: non sono ancora quindici giorni che una grossa pietra cadde dall'alto sulla pubblica via, indizio sicuro di prossima rovina. Le larghe crepe della facciata si vengono ogni giorno più allargando, di modo che, se il Ministero non provvede immediatamente, da un momento all'altro la facciata non potrà rimanere in equilibrio. Ora qui io sento parlare di approvazioni di progetti, di lavori, che sono lavori i quali andranno come per il passato alle calende greche mentre qui conviene provvedere immediatamente. Che cosa ha fatto il Ministero?

Una voce. Puntellò.

Galluppi. Puntellò il cortile ed il portico interno del palazzo due anni fa, e poi lasciò tutto il resto senza alcun lavoro. E si tratta di un monumento di un genere tale, che si può dire che sia un vero gioiello dell'arte. È un monumento storico, è un monumento insigne,

intorno al quale si sono sviluppati fatti storici della massima importanza, che sarebbe inutile esporre qui per non tedare la Camera; ma è certo un monumento che va conservato colla maggior cura. Io sono certo che la solerzia dell'onorevole ministro della pubblica istruzione farà il possibile per impedire la rovina di questo prezioso gioiello dell'arte, perchè non dovesse fare la stessa fine, del campanile di S. Marco in Venezia.

Presidente. Vengono ora due interrogazioni: una dell'onorevole Gaetani di Laurenzana, e l'altra dell'onorevole Libertini Gesualdo a ministro dei lavori pubblici; ma non essendo presenti nè il ministro, nè l'onorevole sottosegretario di Stato, s'intenderanno differite.

Viene la volta della interrogazione dell'onorevole Gattoni al ministro delle finanze, per sapere: « se e quando intenda modificare, come fu promesso nella discussione dell'ultimo bilancio, la vigente tabella generale degli Uffici delle Industrie, Professioni, Arti e Mestieri soggetti alla verifica periodica biennale dei pesi e delle misure, a fine di togliere i stridenti ingiustizie che vi si riscontrano, come ad esempio quella al numero d'ordine 278 che non fa distinzione fra i piccoli fabbricanti e le grosse latterie ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

Mazziotti, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Questa interrogazione dell'onorevole Gattoni, comunque rivolta al Ministero delle finanze, riguarda un servizio che non è sotto la dipendenza di questo Ministero, ma invece sotto quella del Ministero d'agricoltura e commercio. In materia di pesi e misure, il Ministero delle finanze non entra in altro servizio, che in quello della vendita pura semplice delle marche che occorrono per la verifica. Tutto ciò che riguarda personale ed ordinamento del servizio è devoluto al Ministero d'agricoltura e commercio, al quale quindi, l'onorevole Gattoni dovrebbe rivolgerla sua interrogazione.

Fulci Niccolò, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e pel commercio*. Chiede di parlare.

Presidente. Parli.

Fulci Niccolò, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e pel commercio*. In seguito alle dichiarazioni dell'onorevole mio collega per le finanze, io sarei lieto di rispondere all'interrogazione formulata dall'onorevole Gattoni; ma non so se l'onorevole presidente,

termini del regolamento, mi vorrà concedere di parlare, non essendo stata questa interrogazione rivolta al ministro d'agricoltura e commercio. Per competenza, la materia che forma oggetto di questa interrogazione, spetta al Ministero che mi onoro di rappresentare; ma credo che il regolamento si opponga a che io risponda. Però, se l'onorevole presidente mi dà facoltà di rispondere. . . .

Presidente. Parli.

Fulci Niccolò, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e pel commercio.* Comprendo l'onorevole Gattoni, che questa interrogazione, mi capita, come suol dirsi, all'improvviso, perchè mai avrei immaginato che egli avesse rivolto al ministro delle finanze una interrogazione che, invece, avrebbe dovuto rivolgersi al ministro d'agricoltura e commercio. In tutti i modi, quel che posso dichiarare, per ora; all'onorevole Gattoni, è questo: che il Ministero terrà conto delle sue raccomandazioni. Quanto poi alla interpretazione che comunemente si dà alla legge sui pesi e sulle misure, farei osservare all'onorevole Gattoni, che essa non è una legge fiscale; ma è una legge che garantisce invece gli utenti contro la grande e la piccola speculazione. L'onorevole Gattoni dice che noi trattiamo i grandi spacciatori di latte come i piccoli spacciatori; ma capirà che, se gli uni e gli altri adoperano misure e pesi, noi, contro le esorbitanze di costoro, dobbiamo garantire anche il pubblico minuto. In tutti i modi, io gli prometto di esaminare la questione, e, nel caso vi siano da prendere provvedimenti, come l'onorevole Gattoni desidera, il Ministero non mancherà di prenderli.

Presidente. L'onorevole Gattoni ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto della risposta ricevuta.

Gattoni. A giustificazione d'aver io rivolto la mia interrogazione piuttosto che al ministro d'agricoltura, a quello delle finanze, dirò che questo è dipeso dal fatto che, l'anno scorso, in occasione della discussione del bilancio delle finanze, presente l'onorevole ministro Carcano, ricordo benissimo che si sollevò appunto questa questione della sperequazione che aveva luogo nei pagamenti che si facevano dagli industriali, in rapporto dei pesi e delle misure.

Si accennò anche, in quella discussione (e di questo ne faccio fede, perchè ero presente), alla questione delle latterie e dei fabbricanti di formaggio. Si credette, dopo questo, che quella sperequazione, che non solo esiste in questo

titolo ma anche in altri, fosse stata tolta per l'anno 1903, invece continua ancora ad aver vigore la tabella del 1896. Questo dico, a giustificazione d'aver io rivolto questa interrogazione al ministro delle finanze, piuttosto che a quello dell'agricoltura; ma, dal momento che il sottosegretario per l'agricoltura è stato così gentile, d'accettare l'interrogazione, ancorchè non sia stata a lui rivolta, concludo con poche parole. Nella tabella del 1896, come si fece osservare l'anno scorso (forse per errore; ma si fece osservare al ministro Carcano) ci sono molte sperequazioni: cioè, industrie che pagano indebitamente delle grandi somme mentre altre maggiori pagano delle somme minori, per esempio, quella dei latticini e della fabbricazione dei formaggi. Ed io parlo di questa specialmente che è una delle prime industrie della provincia di Milano. Vi sono dei piccoli lattai che lavorano dai 4 ai 5 ettolitri di latte al giorno e pagano, o almeno sono invitati a pagare, lire 25 per tassa pesi e misure, mentre grosse latterie e grosse industrie commerciali che si dedicano alla fabbricazione dei formaggi e che lavorano 300 ettolitri di latte al giorno, pagano egualmente lire 25. Ora siccome questa tassa sui pesi e misure è stabilita per rifondere al Governo le spese che fa per la verifica dei pesi e misure, trova forse giusto il Ministero di agricoltura, industria e commercio che ci sia questa disparità di trattamento fra chi impiega 4 o 5 ettolitri di latte al giorno e le grosse industrie che ne impiegano 300 o 400 ettolitri al giorno?

Andiamo ad un'altra industria, quella dei legnami. Vi sono negozianti di legname d'opera i quali hanno impiegati capitali di due o tre milioni nelle loro industrie e pagano egualmente lire 25, come quei piccoli fabbricanti di legname d'opera, che sono nelle campagne, e che nella loro industria hanno investito un capitale di 6 o 7 mila lire. Anche per questi se deve aver valore il principio che le tasse debbono essere proporzionali fra tutti gli industriali, in modo da poter sopperire ciascuno in ragione del proprio interesse alle spese che il Governo sopporta per la verifica dei pesi e delle misure, non è giusto che possa esistere una simile sperequazione fra chi ha una grande industria e chi ne ha una piccola; quindi come venne assicurato, anche l'anno scorso, la tabella del 1896 deve essere riformata se si vuole rendere a tutti la dovuta giustizia.

Siccome però oggi l'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e

commercio ha dichiarato che prenderà in benevola considerazione le richieste che io ho fatte nella mia interrogazione, così io mi dichiaro pienamente soddisfatto e domando scusa all'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze di averlo disturbato inutilmente, ma non per colpa mia. (*Approvazioni.*)

Presidente. È esaurita l'interrogazione dell'onorevole Gattoni. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Emilio Bianchi al ministro dei lavori pubblici, che però è differita.

Ne segue un'altra, pure dell'onorevole Emilio Bianchi al ministro delle poste e dei telegrafi « per sapere se ed in qual misura intenda migliorare le miserrime condizioni del personale delle ricevitorie e delle collettorie rurali da lui dipendenti con i vistosi e costanti aumenti che si verificano nei proventi postali ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le poste e pei telegrafi ha facoltà di parlare.

Squitti, sottosegretario di Stato per le poste e per i telegrafi. Io sono molto lieto che l'onorevole Emilio Bianchi mi dia occasione di fare delle dichiarazioni che potranno soddisfare non soltanto lui, ma tutta la Camera. Per l'interesse giustificato che la Camera sente per la sorte del personale postale rurale, a me è grato di poter dare all'onorevole Bianchi ed alla Camera le seguenti importanti notizie.

Incominciamo dai più alti nella scala del personale delle poste rurali, cioè dai ricevitori postali e telegrafici: posso annunziare che la liquidazione dei proventi loro dovuti, a base delle operazioni postali, è già finita, fra giorni sarà pubblicata ed avrà effetto dal primo luglio 1902, in proporzione dell'incremento del lavoro verificatosi nel triennio 1899-1902. Per far fronte alla maggiore spesa all'uopo necessaria sarà chiesto al Parlamento un maggiore stanziamento di oltre L. 800 mila. Per quel che riguarda poi il servizio rurale propriamente detto (collettori e portalettere) il Ministero, valendosi del maggiore fondo accordato nel bilancio dell'esercizio in corso ha potuto finora provvedere: 1°. al miglioramento della retribuzione di oltre 2,500 degli attuali agenti; 2°. all'istituzione di oltre 509 nuovi servizi di recapito in altrettanti comuni o frazione di comuni che ne erano privi; 3°. alla concessione di remunerazioni per una volta tanto a circa 600 agenti; 4°. all'istituzione di 250 nuovi uffici di terza classe.

Io auguro al personale della posta rurale che negli anni avvenire si possa provvedere al miglioramento della sua sorte come si è prov-

veduto nell'anno finanziario che già volge suo fine; sono sicuro che questo augurio avvererà specialmente per opera del ministro del tesoro, il quale continuerà a devolvere, col benevolo animo una parte dei cresciuti proventi postali al benemerito personale rurale la cui opera, che tanto contribuisce, al verificarsi di tali aumenti, è segno della maggior considerazione da parte della Camera e del Governo. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bianchi Emilio per dichiarare se sia, no, soddisfatto della risposta, data dall'onorevole sottosegretario di Stato.

Bianchi Emilio. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato delle notizie, che ha voluto dare alla Camera, e che mi aspettavo perchè so quanto sia l'interesse che si prende per questa classe di umili, ma necessari funzionari dello Stato. Mi permetterò però di accennare ad un concetto che dovrebbe sorgere nel mente di chi è preposto a questo ramo di amministrazione, vale a dire il concetto di rendere indipendenti dalle insistenti domande del ministro delle poste, e dalle non sempre formative risposte del ministro del tesoro, sorti di questi funzionari. Siccome abbiamo un aumento nel provento postale e telegrafico mi pare che si potrebbe addirittura dare una parte di questo aumento, invece di andare a beneficio del tesoro, dovesse essere a disposizione legislativa erogato a profitto di questo personale. Il personale rurale sia alle grandi distanze che si debbono percorrere, per i vincoli dell'orario, ha bisogno di essere meglio retribuito. Io conosco degli umilissimi agenti della posta, che fanno fedelmente il loro dovere, e che sono retribuiti con 75 o 80 centesimi al giorno. Si dice, è vero, che questi agenti possono cumulare il servizio della posta e del telegrafo con qualche altro esercizio di professione o mestiere, ma accade spesso per i chilometri, che debbono percorrere per le ore, che debbono impiegare nell'ufficio questi agenti sono condannati a servire soltanto l'amministrazione. Allora io dico che è giusto, verosimile, che costoro sieno maggiormente retribuiti non a carico dell'attuale bilancio, ma a carico di quegli aumenti che vengono nel bilancio medesimo. Questa è la raccomandazione, faccio. Faccio però anche considerare che un operaio, che non ha rapporti con lo Stato, se si iscrive alla Cassa Nazionale, lo Stato versa un contributo per aumentare il fondo della sua pensione, mentre questi agenti

rali, come tanti altri umili funzionari dello Stato, per ora non hanno neppure questo vantaggio di essere dallo Stato aiutati per conseguire una pensione nei giorni della vecchiaia. Queste sono le raccomandazioni, che faccio, ringraziando l'onorevole sottosegretario di Stato e dichiarandomi per ora soddisfatto delle sue dichiarazioni.

Presidente. Così è esaurita questa interrogazione.

Segue ora una interrogazione dell'onorevole Danieli al ministro della pubblica istruzione per sapere « se e quando intende di presentare il disegno di legge sulle scuole secondarie ».

Ha facoltà di rispondere a questa interrogazione l'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica.

Cortese, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica. L'onorevole Danieli, che è un parlamentare provetto, sa che non basta che un disegno di legge sia elaborato e sia richiesto, occorre anche che lo consenta l'ordine dei lavori parlamentari. È risaputo che il ministro della pubblica istruzione da tempo si occupa con amore della sorte degli insegnanti e del modo di migliorare le scuole secondarie; i disegni di legge sono pronti; appena i lavori parlamentari lo consentiranno verranno presentati.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Danieli per dichiarare se sia o no soddisfatto.

Danieli. Mi duole di non potermi dichiarare soddisfatto, imperocché la risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato significa chiaramente che la presentazione del disegno di legge, non avverrà per ora, né avverrà in un termine relativamente breve. Ora, di fronte alle condizioni degli insegnanti secondari che a Camera ed il ministro ripetutamente, ed in specie in occasione della discussione dell'ultimo bilancio, hanno riconosciuto essere molto ristretti e ben peggiori di quelle degli altri funzionari dello Stato, e di fronte alla presente vivissima agitazione degli insegnanti, indirettamente nella sua origine incoraggiata dallo stesso onorevole ministro, era veramente opera di giustizia ed opera anche di opportunità politica la presentazione del disegno di legge di cui si tratta. Lascio quindi ogni e qualunque responsabilità all'onorevole ministro.

Presidente. Così è esaurita anche questa interrogazione.

È presente l'onorevole ministro della marina?

(È presente).

Non essendo presente l'onorevole Guerci, la sua interrogazione al ministro della marina: « per avere notizie su di un progetto di raccolta d'acqua sull'Appennino Parmense per trasportare dell'energia elettrica all'Arsenale di Spezia », s'intende decaduta.

Così sono esaurite le interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno.

Seguito della discussione in prima lettura del disegno di legge sulla riforma giudiziaria.

Presidente. Procederemo nell'ordine del giorno che reca il seguito della prima lettura del disegno di legge: Ordinamento giudiziario.

La facoltà di parlare spetta all'onorevole Ferrero di Cambiano.

Ferrero di Cambiano. Onorevoli colleghi. Dopo così largo fiume di eloquenza or critica, or laudatoria, ma sempre alta e degna, per verità, io mi dovrei guardare, come da impresa inutile o soverchiamente greve per le forze mie, dal condurre altr'acqua contro le fondamenta, pur sempre solide e salde di questo edificio della riforma giudiziaria.

Ma quando mi sono iscritto a parlare, avevo ben chiaro e fisso in mente il mio pensiero, che poi ho riassunto nell'ordine del giorno che ho avuto l'onore di presentare: ed ora, benché altri pure degli onorevoli colleghi che hanno parlato prima di me, vi abbiano accennato, reputo ancora non del tutto inopportuno per l'importanza stessa del tema, di esprimerlo e di insistervi. Avrò però una ragione di più per essere sintetico, quanto mi sarà possibile breve, com'è mio costume, e soprattutto pratico.

Io distinguo il disegno di legge nelle due parti fondamentali di cui consta escevero nettamente, tanto mi sembrano diversamente laudabili ed efficaci, quella che ha tratto alle guarentigie della magistratura dall'altra che riforma l'ordinamento giudiziario.

Per la prima non risparmio l'encomio agli onorevoli ministri proponenti, i quali hanno colle loro proposte benemeritato delle istituzioni e della magistratura e reso un vero servizio all'amministrazione della giustizia.

Per la seconda non nascondo invece la mia recisa ripugnanza, sembrandomi che le riforme propostevi contraddicono alle stesse finalità della legge, e soprattutto alle condizioni di luoghi e di tempi, ai bisogni del nostro Paese.

Cosicchè, altrettanto io auguro e caldamente, fatte poche riserve che poi dirò, che la prima parte della riforma degli onorevoli Zanardelli e Cocco-Ortu vinca e giunga trionfalmente in porto: altrettanto desidero e spero che la Camera sospenda il suo giudizio o neghi il suo voto alla seconda, che sarebbe danno gravissimo.

Le affermazioni possono sembrare troppo recise, ma confido di poterle mostrare fondate, anche non ripetendo cose già dette con autorità tanto maggiore della mia.

E diffatti, che cosa si proponevano gli onorevoli ministri e che cosa veramente importa? Lo dice la pregevole relazione che precede il disegno di legge: « ricostrurre i vecchi ordini della giustizia per circondare di più alta autorità e di maggiori guarentigie la magistratura, assicurandone così la funzione e crescendole la fiducia dei cittadini ». Altissimo e bene auspicato compito invero della riforma, che poi si impernia e si esplica essenzialmente nell'autonomia e nella indipendenza dell'autorità giudiziaria o nel miglioramento delle condizioni morali e materiali dei giudici.

E per raggiungere codesti intenti, lo dice sempre la relazione, a parte le innovazioni di indole istituzionale, nell'ordine pratico importa soprattutto rimediare ai mali più gravi, che sono nel contempo i più gravi impedimenti di ogni riforma, e che il comune consenso addita nel numero eccessivo dei magistrati, negli stipendi meschini, nella sperequazione delle circoscrizioni.

Troppi magistrati, tutti colti, tutti integri, tutti uomini di carattere e degni delle nuove e maggiori guarentigie, non è sperabile di avere: — abbisogna una selezione discreta ma severa; — troppi magistrati d'altronde non si devono avere per poterli pagar bene come conviensi ed occorre, perchè sia effettiva la loro indipendenza e salvaguardata la loro dignità.

Per risolvere codesto problema vi sono due vie maestre, o chiedere al bilancio il sacrificio che basti, o ridurre gli organici, sopprimendo preture, tribunali e corti, dove è esiguo il lavoro, dove la facilità delle comunicazioni lo consente, dove l'esperienza insegna che l'abolizione non nuocerebbe all'amministrazione di una giustizia facile, pronta e sufficientemente vicina agli interessati. Ma nè all'una nè all'altra delle due vie si appiglia il disegno di legge.

E mentre da tempo si grida da tutti contro le sedi giudiziarie troppo numerose e ino-

perose, in alcune regioni d'Italia specialmente poichè è vera in questa materia di fronte al mezzogiorno ed alle isole la sperequazione della quale parlava qui l'onorevole Sacchi mentre si potrebbero facilmente additare, e tutti segnalano Tribunali e Corti proprio inutili: e l'onorevole Pozzi ricordava ieri ad esempio, non coll'intento mio in verità, ma me ne valgo a volta mia, che nella zona da Milano a Bologna percorsa da sole 3 ore all'incirca di ferrovia, stanno ben cinque Corti d'appello, quando io aggiunge con distanza tanto maggiore e con tanto minor beneficio di ferrovie, la Corte di appello di Napoli inserve a ben sette provincie; mentre insomma è tanto stridente l'ingiustizia e l'assurdità e tanto evidente la necessaria revisione delle attuali circoscrizioni giudiziarie; la relazione ci dice nettamente che non conviene turbare tradizioni, interessi, abitudini, per non far correre a questo, la sorte degli altri disegni di legge che lo hanno preceduto: e ancora più nettamente il disegno all'art. 46, riferendosi anche alle sole preture, dice che per Regio decreto la circoscrizione territoriale degli odierni mandamenti potrà essere modificata, purchè resti invariata la sede a ciascuno di essi rispettivamente assegnata.

Così neanche una delle attuali sedi giudiziarie è sacrificata, per timore di pericolose proteste, per rispetto, non dirò di indebite convenienze elettorali, ma di quei meschini interessi locali, che ieri ancora flagellava con convinta parola l'onorevole Mariotti, come l'ostacolo maggiore ad ogni vera riforma che sia voluta nell'interesse nazionale.

Eppure se vi era uomo autorevole che questo potesse tentare ed imporre in beneficio del nostro paese, quest'uomo è l'onorevole Zanardelli; e se vi è stato Governo che potesse all'uopo disporre di una poderosa maggioranza, questo Governo è il presente. A meno che comprenda, e lascio ad altri il ponderare la scusante, che codesta maggioranza sia nei quadri più che negli effettivi e non convenga di porla al cimento!

Ad ogni modo, e per questo, evitata la riduzione delle sedi, scartato il sacrificio del bilancio, che si ricorda soltanto florido per tentare sgravi problematici, onde crescere comechessia gli stipendi ai magistrati si è dovuto venirne ai ripieghi. I quali non saranno magari tali, e per tali non saranno stati escogitati, ma tali appaiono, e non convengono in oggi al paese nostro e non raggiungono l'intento.

E ripiego essenzialmente inefficace e inop-

portuno, è per me il giudice unico in prima istanza, sostituito al Collegio dei tribunali. Non volendosi ridurre i corpi di esercito, si tenta di ridurre le unità tattiche!

Il paragone che traggio dall'esercito non è fuori di luogo. Ed il successo sarà presso a poco lo stesso.

Io consento che si contenga un concetto dottrinario, o dottrinale che sia, in codesta questione del giudice unico e ammetto che le vostre proposte del giudice unico in prima istanza e del giudice collegiale in seconda istanza hanno pure per fondamento delle buone ragioni, ed hanno anche più l'apparenza di un bene architettato ordinamento. E può venire il tempo, e migliorati uomini ed ambiente il tempo verrà, in cui si potrà attuare. Ma oggi come oggi, e come stanno le cose in Italia, esprimo nettamente la mia opinione, il giudice unico in materia civile sarebbe dannoso, in materia penale sarebbe addirittura pericoloso, starei per dire disastroso.

Pensando che coi nostri codici il giudice unico potrebbe comminare coi cumuli fino a 30 anni di reclusione: pensando che con i costumi del nostro popolo, troppo poco civili ancora, le vendette possono appuntarsi più facili contro il giudice unico che non contro il tribunale: pensando qual somma di coraggio, di energia, di carattere occorrerebbe ai nostri magistrati: pensando che al giudice unico mancherebbe il controllo e il sussidio della intelligenza e della volontà dei colleghi che ora assistono con lui alla discussione orale e che illuminatine, con lui effettivamente sentenziano, e non son troppi talvolta ad eguagliare il valore ed a vincere magari le intemperanze degli avvocati; tutto questo pensando e pesando, nessuno, o quasi, ha osato pronunziarsi del tutto e senza non lievi temperamenti favorevole al giudice unico in materia penale, così com'è proposto.

Ed hanno quasi tutti opinato, e giustamente opinato, che esso sarebbe un regresso giuridico e sociale, con grave pericolo ad un tempo per una retta amministrazione della giustizia e per la libertà e per l'onore dei cittadini.

Nè va citato in contrario l'esempio classico dell'Inghilterra, perchè colà accanto al magistrato seggono sempre i giurati; nè si possono chiamare in causa pareri e proposte antiche di eminenti giureconsulti nostri, quale il Mancini, perchè essi parlavano, ed al tempo delle proposte loro così era, di una competenza assai minore nei Tribunali e maggiore nelle Corti d'Assise, mentre oggi si avvera l'opposto.

Se poi minori pericoli presenta indubbiamente il giudice unico nelle materie civili, non è assolutamente vero che la collegialità in codesti giudizi civili sia inutile o sia sempre una parvenza.

Nelle cause più semplici o meno disputabili prevarrà magari senza contestazione il parere del relatore e dell'estensore della sentenza: ma dei casi avvengono e sono i più dubbi e i più gravi, nei quali si discute assieme dai giudici il responso da dare, nei quali la sentenza è il frutto della dottrina e del pensiero giuridico collettivo; in ogni caso poi la pluralità dei giudici vale di controllo, di correttivo, di sprone. Ed aggiungo che la Camera di Consiglio aiuta, non ritarda il disbrigo delle cause e che il giudice lasciato solo, chiamato pure Pretore, senza l'aiuto dei colleghi sarà anche più tardo nel sentenziare. L'uomo è così fatto e la responsabilità maggiore può essere un impulso, ma può essere anche un ritegno.

D'altronde vi pare davvero che quando si disegnano sull'orizzonte importanti movimenti nel campo del diritto e quasi se ne ravvivano le fonti: quando nuove tendenze sociali e giuridiche si manifestano, non tutte pacifiche, non tutte approfondite: quando dovranno perciò essere maggiore la coltura, la dottrina, la esperienza, il carattere, la responsabilità del magistrato, proprio allora noi ci si affidi al giudice unico, al giovane Pretore?

D'altra parte è un errore quello di credere che, istituendo il giudice unico in materia civile, si possa così addivenire facilmente ad una riduzione del numero dei magistrati. Basta avere una pratica superficiale dell'andamento delle cose dei nostri Tribunali per convincersi del contrario. E l'argomento stesso vale puranco per i collegi maggiori delle Corti di appello e di revisione. Si risparmiarono poche ore di udienza; ma l'assistenza alle udienze civili, specialmente nei Collegi minori ove la discussione orale è il più delle volte pretermessa affatto, come accade per inveterata abitudine specialmente nelle provincie meridionali, rappresenta una parte assolutamente minima delle mansioni del magistrato. Gli esami testimoniali, gli interrogatori, le perizie, gli accessi, e tutti gli svariati incumbenti di istruttoria: le adunanze per i fallimenti, i giudizi di graduazione, le deleghe, le interdizioni, i ricorsi, gli atti di giurisdizione volontaria e non ho detto tutto ancora: e poi lo studio delle cause e la compilazione dei motivi delle sentenze, sono i veri elementi di cui si deve tener

conto per giudicare dell'importanza di un ufficio giudiziario e del personale che vi deve essere addetto. Or bene tutti questi elementi, anche collo istituto del giudice unico, rimangono invariati. Come potrete quindi ridurre il personale?

Vero è che secondo il disegno di legge voi togliete ai Tribunali l'appello delle sentenze dei Pretori; ma attribuite loro la cognizione di molte controversie ora di spettanza dei conciliatori. E d'altra parte, sottraendo loro la cognizione in grado di appello delle sentenze dei Pretori per darle alle Corti d'appello, ogni possibile riduzione di personale nei Tribunali sarà paralizzata da un aumento corrispondente che si renderà necessario in queste Corti per il lavoro, sicuramente doppio dell'attuale, che verrà loro a toccare. Fate quello che volete, ma, permanendo la stessa la somma degli affari, e non migliorandosi la procedura, alla umana energia, anche dei più operosi, non potete chiedere lavoro eccessivo, se pur non si consente che codesto eccesso vada a scapito della bontà del lavoro!

E pertanto, togliendo forse i minori tribunali, che io vorrei soppressi, e dove il giudice unico, a parte le altre nostre considerazioni, sarebbe forse una felice soluzione, non si avrà col giudice unico possibilità, o quasi, di riduzione di magistrati. E lo lascia d'altronde ancora supporre l'aumento sensibile che ora si va accentuando tanto nelle cause civili che nelle cause penali specialmente nei centri di maggiore importanza. Così la pianta organica del Tribunale di Milano si è dovuta con legge recente crescere di sei giudici ed eguale bisogno si fa sentire in altri Tribunali del Regno.

A me sembra così che, allo stato delle cose nostre in Italia, sfumi e si sfati con la sua convenienza dottrinale e giuridica, la causa del giudice unico, quale ci è proposto: e si mostri inefficace nel suo scopo di facilitare una riduzione del numero dei magistrati e nel suo effetto di rendere possibile l'aumento degli stipendi. E cadrebbe così uno dei grandi moventi, uno dei grandi ripieghi della riforma.

E un altro deve egualmente cadere o per lo meno opportunamente modificarsi, quello delle Corti di revisione, sostituite come ripiego anch'esse alle attuali Corti di cassazione, ma senza il coraggio di cambiare radicalmente lo antico sistema nostro modellato sulla Cassazione francese.

Io avrei plaudito alla soppressione della Cassazione, del cui compito, nella cerchia mo-

desta dei miei studi giuridici, non mi sono mai potuto ben persuadere, e che anche l'esperienza non mi ha mai ben potuto mostrare a che veramente e realmente giovasse nella funzione giudiziaria. Non diffatti a formare una giurisprudenza certa e uniforme, poichè riesce troppo sovente contraddittoria per le diverse sentenze che si succedono o si emettono anche contemporaneamente da diverse Sezioni o da diverse Corti, come accade da noi; giurisprudenza d'altronde che non lega neanche l'ultimo dei Pretori, e dev'essere d'altra parte essa pure, come ogni cosa viva, progressiva e mutevole. Non a formare la così detta coscienza del diritto, poichè altri focolari del diritto abbiamo pure autorevoli per dottrina e per studi e nelle stesse altre Corti giudiziarie. Non a comporre litigi a beneficio almeno dei litiganti poichè la Corte cassa e rinvia e non dirime con la sua sentenza il litigio se non in casi eccezionali.

Avrei dunque compreso e plaudito se, meno forse per i giudizi penali dove occorre che i verdetti dei giurati e le sentenze delle Corti d'Assise per le questioni di diritto almeno, si possano rivedere e riformare, si fosse abolita la Cassazione e francamente adottata la terza istanza, per la quale con maggiore ragionevolezza la Corte rigiudica del fatto e del diritto e dirime la controversia in ultima sede. Ma nella proposta riforma, rimane la Cassazione e sono con essa istituite le Corti di revisione, con la speciosa ragione che esse rispondono a bisogni diversi della giustizia, queste più specialmente all'interesse dei singoli, quella all'interesse sociale dell'osservanza della legge: in fatto e in fondo per non toccare neanche qui alle attuali Corti di Cassazione e non turbare interessi, abitudini e tradizioni! E così abbiamo i due sistemi ad un tempo e con tutti gli svantaggi dell'uno e dell'altro, senza neanche il correttivo della doppia conferma, come vien detta, e col pericolo, che dico? con la certezza evidente di prolungare le liti tanto da non vederne la fine!

Poichè non vale il dire che la Cassazione non sarebbe più chiamata a giudicare che nei casi di violazione o falsa applicazione della legge, e che degli altri casi ora deferiti alla Cassazione è competente la Corte di revisione. Ma chi giudica che si tratti nel caso specifico di violazione di legge? La Cassazione sola evidentemente, e quindi la porta al litigio è sempre aperta e senza giungerne, nè facilmente, nè sollecitamente a capo.

E così si va perfettamente a ritroso della moderna e giustificata tendenza ad una razionale semplificazione del nostro sistema procedurale, aggiungendo un quarto grado di giurisdizione ai tre che già prima parevano eccessivi a taluni. E con questo altro grave inconveniente per giunta che stabilite in cinque le Corti di revisione, nei casi di rinvii da parte della Cassazione, ai poveri litiganti con non poca loro iattura toccherà di pellegrinare da un capo all'altro d'Italia per vedere risolta la controversia loro.

Che dirò poi del come verrebbe ad essere composta la nuova Corte di cassazione, collocata quasi all'infuori e al disopra dell'ordine giudiziario? O sbaglio o mi sembra che non sarebbe più un corpo giudiziario ma una specie di corpo politico, dove i magistrati giungerebbero sì e no, per fortuna altrettanto che per meriti eccezionalissimi di coltura, di carattere e di zelo, e vi entrerebbero invece numerosi e prepotenti, cambiando in regola l'attuale eccezione; i grandi avvocati che avranno sui banchi del Parlamento più che nelle aule giudiziarie guadagnato il favore dei ministri. E vi aiuterebbe ancora com'è composto, il Consiglio superiore della magistratura, cui spetterebbe secondo il disegno di legge, la proposta dei consiglieri della Cassazione. Così si rineruderebbe ancora di più, lasciatemelo dire, la pericolosa influenza, che promanerà forse più da fatalità di cose che da colpa di uomini, ma non è troppe volte men vera nè meno dannosa, degli avvocati deputati, e più crescerebbe l'immistione della politica nella magistratura, che pur tanto saviamente gli onorevoli Zanardelli e Cocco-Ortu vogliono colla loro riforma bandire dalle aule della giustizia.

Per passare tutto a rassegna il nuovo ordinamento dovrei parlare ancora dei Conciliatori e delle Corti di appello. Ma bastano poche parole.

Condannando in maniera, che io reputo eccessiva, l'opera dei conciliatori, che è pure giustizia essenzialmente popolare, il disegno di legge ne vuol ridotta la competenza, e ferisce anche peggio l'istituto, dando facoltà, alle parti di adire in ogni caso che lo vogliano il pretore, anche quando si tratti di controversia per la quale sarebbe competente il conciliatore, e al Governo di sopprimere anche l'ufficio del conciliatore dove siede il pretore.

Ma non è esatto che i conciliatori abbiano fatto dovunque cattiva prova: l'avranno fatta qui e là; invece di rovinare l'istituto, vigi-

late dunque meglio, rimediate ove occorre, facendo scelte migliori; correggete la pianta invece di tagliarne il tronco o di farne essicare i rami!

Nelle Corti di appello si muta nulla all'infuori della competenza, perchè dal disegno di legge annullandosi l'attuale giurisdizione dei tribunali, si attribuiscono loro tutti i gravami dai giudizi dei pretori, comprese quindi le cause minime. Però non è poco, neanche questo e immaginate che cosa ne verrà! Le Corti invase anche da appelli conciliatori!

Intanto questa innovazione ha messo a rumore tutto il paese e tutte le Curie, dando al Governo maggior fastidio, poichè l'agitazione è in tutta Italia e capitanata da tutti gli avvocati, che non glie ne avrebbe dato qui e là, la riduzione di alcune, fossero pure parecchie, sedi giuriziarie.

Del resto qui rumore e agitazione non sono senza ragione. Sarà armonico e bene architettato il sistema del giudice unico in prima istanza e del collegio in sede di appello. Ma intanto, invece di avvicinare e facilitare, allontanate e rendete più costosa la giustizia ai meno abbienti. Dall'ultimo dei comunelli invero, anche per sole 50 lire o meno bisognerà andare alla lontana Corte di appello! Comuni e avvocati difendono qui non soltanto interessi loro professionali, o interessi dei loro circondari, come è stato detto, ma si fanno pur l'eco convinta dei litiganti; poichè piace e molte volte abbisogna ai clienti di conferire coi loro patroni: importa poi sempre che non crescano le spese della difesa.

Di qui la proposta fatta, e non so se acconsentita dagli onorevoli ministri, di una nuova sede per gli appelli civili di competenza del tribunale secondo la legge in vigore: sede che sarebbe parallela a quella che l'articolo 13 fissa per gli appelli penali, e da istituirsi ove già sono adesso fissati i circoli di corte d'assise.

Ma si istituisca oppur no questa nuova ruota, si possono ad ogni modo riassumere in una già troppo lunga serie i gradi dell'ordine giudiziario, che sotto specie di semplificare, la nuova riforma ci darebbe. Non più tre ma quattro, come abbiamo veduto, i gradi di giurisdizione colla revisione che sorgerebbe e colla Cassazione che rimarrebbe, e tutte cambiate e aggrovigliate le competenze e le giurisdizioni, non col guadagno ma col danno di una buona e sollecita ed economica amministrazione della giustizia. E tutto questo da

farsi toccando ai quattro Codici, civile e di commercio e ai due di procedura, con innovazioni abbastanza radicali da demandarsi al governo!

Senza esagerazione nessuna degli effetti suoi, ma dicendo proprio e soltanto quello che è vero e che è tangibile, a me par dunque che la proposta riforma non sia tale da soddisfare ai bisogni attuali e da corrispondere alle condizioni nostre. Ond'io pregherei, e se lo osassi, alieno qui più che mai da ogni spirito di parte e nel nome soltanto dell'amore che pur vi guida per la causa della giustizia, consiglieri gli onorevoli Zanardelli e Cocco-Ortu di rinunciare per intanto a questa parte delle proposte loro, a questo ordinamento giudiziario che sarebbe improvvido.

Lasciate che si formino e si temprino più numerosi i magistrati colti e di carattere, e siamo sulla buona via e vi concorreranno le altre proposte vostre, se accolte come spero dalla Camera, sulle guarentigie della magistratura. Lasciate che si facciano più civili i costumi del nostro popolo, ed allora potremo avere il giudice unico, e senza neanche più distinguere fra il pretore rustico e l'urbano, o sia del mandamento o del circondario. Or non ancora. E dovete cercare altri mezzi per raggiungere il fine vostro: studiate delle semplificazioni nella procedura, e parecchie se ne possono introdurre; crescete pur già di qualche poco, e lo si può senza pericolo, la competenza dei pretori tutti, e così senza disagio delle popolazioni renderete non soltanto più inutili, ma anche meno reclamati parecchi degli attuali tribunali. E poi riducete coraggiosamente le sedi giudiziarie inutili. E poi adottate francamente la terza istanza senza l'inutile lusso di una Corte di Cassazione civile. E poi tornerete al Parlamento con provvedimenti sicuramente più adatti, con proposte certamente più accette e così completerete l'opera alla quale avrete per intanto già legato il vostro nome, della elevazione della magistratura italiana, rinvigorendone le guarentigie e migliorandone le condizioni materiali e morali.

E di questa parte che è altissima e laudabilissima delle vostre proposte mi tocca ancora di parlare, per giungere la meta che mi sono prefissa col mio modesto discorso.

Non starò qui a ridire cose già dette e sapute, e sulle quali mi sembra, e me ne compiacio, che sia unanime il consenso. La magistratura per rispondere all'alto suo compito e perchè sia, giusta quello che vuole il nostro

statuto, il vero terzo potere dello Stato, deve essere indipendente dal potere esecutivo, autonoma nelle sue funzioni. E perchè sia e possa essere tale, conviene che ne sia elevato il livello intellettuale e morale e giunga a tale altezza di dottrina e di carattere, da meritare e da godere il maggiore prestigio, da riescire per ogni verso insospettata e insospettabile.

Voi questo avete intuito e da uomini di Stato concretato nelle vostre proposte, assicurando in fatto e in diritto la coscienza dei giudici da ogni indebita ingerenza e da ogni influenza. E cominciando dalla severità delle ammissioni e dalla disciplina dei tirocinii necessari che avete bene predisposti allo scopo: venendo alle promozioni per anzianità la quale dev'essere la norma assoluta, escludendo ogni arbitrio e ogni favore: alla semplificazione e alla riduzione dei gradi e della gerarchia: all'organamento autonomo dei corpi giudicanti chiamati a scegliere i capi, ad ordinare le loro funzioni, a regolare i loro uffici: alla piena indipendenza riconosciuta al pubblico ministero concepito e attuato come istituto essenzialmente ed esclusivamente giudiziario, dove soltanto importerebbe assicurar meglio l'autonomia e la continuità dell'ufficio: e giungendo infine alla inamovibilità non di grado soltanto, ma di sede, per cui il magistrato non possa essere traslocato se non col suo consenso o per misura disciplinare debitamente guarentita; tutto quanto è nel disegno di legge cospira magistralmente agli intenti e alle aspirazioni più larghe, e pone la magistratura in quell'alto luogo dove deve stare in un paese veramente libero, in un Governo veramente democratico.

Vi concorrono anche i congrui aumenti di stipendi, coi quali voi guarentite una maggiore indipendenza e una più sicura dignità ai magistrati. Io reputo persino eccessivi quelli della suprema Corte di cassazione, ma possono sparire; quelli della Corte di revisione e d'appello, maggiori per i più anziani, si riducono a giusta ragione per la grande maggioranza dei consiglieri: sono in misura anche più grande e opportunamente cresciuti quelli dei pretori e degli aggiunti, per cui è da presumere che ne siano paghi i magistrati e ne siano anche allettati i migliori ingegni. Auguro solamente che non siano illusioni, e poichè non vi basteranno sicuramente le economie sulle quali contano i ministri, vi abbia ad ogni modo a provvedere il bilancio dello Stato.

Voi avete così sciolto, e lo ripeto, magistralmente, il quesito di elevare e rinvigorire e

tranquillare l'ordine giudiziario, staccandolo dal tronco del potere esecutivo, facendo cessare ogni influenza politica od estranea alla giustizia sulla magistratura giudicante e sulla inquirente, fuse insieme a seconda di antichi desideri, ponendo i giudici tutti in una condizione dignitosa e sicura. Così noi avremo in Italia per opera vostra, assicurata la vera divisione dei poteri e guarentita una retta amministrazione della giustizia, a salvaguardia di tutti, dei cittadini e delle istituzioni. E ne sia data a voi amplissima lode.

Verrei meno tuttavia a quella franchezza, alla quale si informa il mio dire, se non accennassi ad alcune mende che non reputo lievi e che a parer mio vanno provvidamente e possono essere facilmente corrette, affinché in questa parte la riforma sia approvata senza riserve e risponda completamente alle sue finalità.

A me sembra che la designazione del presidente nei Collegi inferiori, che voi demandate, e con ragione, ai Collegi superiori, vada integrata in questo senso che i presidenti prescelti, debbono appartenere, col sistema delle missioni, allo stesso Collegio che elegge. Questo consiglia l'autorità maggiore della quale deve essere investito un presidente, che non può essere soltanto primo tra i pari per esercitare con efficacia il suo potere. E questo vi direbbero, se interpellati, tutti i magistrati i quali sanno che non è cosa facile il disciplinare le funzioni e l'operosità dei corpi giudicanti, contegnosi e gelosi come sono i magistrati della propria indipendenza. E vi direbbero quest'altro, che può nuocere all'autorità stessa di chi presiede, la temporaneità dell'ufficio, sia di fronte ai colleghi subordinati, sia sull'animo stesso di chi è chiamato ad agire, e può essere troppo proclive a rimandare al successore i provvedimenti che pur creda opportuni. Così è la natura umana.

Altra menda e altro pericolo, io vedo in quella facoltà, è la sola per verità, che è riservata al ministro, di tramutare il magistrato anche *di ufficio quando gravi ragioni attinenti alla condotta propria o di persona di sua famiglia*, così detta l'articolo 35, facciano sì che egli non possa più esercitare degnamente le sue funzioni nella sua sede. Or bene, non vi pare che riammettiate in tal modo quella certa facoltà, molto elastica e molto pericolosa, contro la quale dirittamente ragiona e protesta la vostra relazione, dei traslochi, fatti di autorità, *ex informata conscientia*, nell'interesse del pubblico servizio

e della giustizia? A me non par dubbio, e tanto più che il ministro, sotto la responsabilità sua, la quale da nulla effettivamente difende e può sempre coprire l'arbitrio, potrà sì e no tener conto dei capi del Collegio e prestare più o meno ascolto al parere del Consiglio supremo, degno anch'esso d'essere molto discusso. Cosicché può bastare un meno scrupoloso o magari un compiacente rapporto di polizia, per far persuaso il ministro e per dargli ragione o fornirgli il pretesto del suo provvedimento. Ed è già saputo che anche alle lettere anonime si dà valore al Ministero! Dove va dunque a questo modo la guarentigia del magistrato? Qui bisogna assolutamente ritoccare ed emendare il disegno di legge per coordinarlo agli stessi nobili intendimenti vostri.

E tocco l'ultimo punto, del Consiglio superiore per la magistratura. Non ne discuto l'opportunità e le funzioni che ammetto e approvo. Ma non posso ammettere, nè approvare il modo col quale è composto. A voi è sembrato di impedire che la magistratura diventi un campo chiuso, una specie di oligarchia, e chiamate gli avvocati e i professori quasi direi a invigilarla. Or codesto è per me un errore gravissimo.

Lascio l'offesa così fatta alla magistratura che pure elevate di tanto e a così nobile altezza; ma ponendo nel supremo Consiglio, degli avvocati, siano pure gli avvocati principi e i migliori, quelli sul cui valore e nella cui coscienza non è da dubitare, voi ponete pur sempre a giudici eventuali dei magistrati proprio coloro con i quali i magistrati possono qualche volta trovarsi in conflitto, proprio coloro davanti ai quali i magistrati devono essere e mostrarsi più indipendenti! Come volete poi che lo siano se i magistrati potranno veder sempre in quegli avvocati degli eventuali giudici loro? dai quali può dipendere la loro sorte e l'onore loro? . . . A me sembra che basti porre il quesito per risolverlo in senso perfettamente contrario al sistema da voi adottato. E tanto più se considerate che i due Professori potendo essere e sarebbero probabilmente due avvocati, il numero degli avvocati nel Consiglio è quasi eguale a quello dei magistrati, e che i membri rinnovandosi ogni anno e per due altri anni essendo ineleggibili, ben ventun avvocati fungerebbero nel triennio da giudici superiori della magistratura!

E non vi coglie pur qui il timore che a questo modo, cogli avvocati parlamentari, non i più eletti ma i più inframezzati, che non

mancano, i quali senza dubbio tenteranno di penetrare e penetreranno, se vi saranno ammessi, nel Consiglio superiore, l'elemento politico che avete voluto così saviamente cacciare, si infiltri nelle cose della magistratura? Importa perciò che vi si ovvii nel calmente: come importa e per le stesse ragioni e colla stessa esclusione degli avvocati, che se pur si vogliono creare, e io non sono convinto della opportunità loro, si modifichi, la composizione, delle Commissioni istituite dall'articolo 28 presso le Corti di Appello, per la classificazione e la promozione degli aggiunti giudiziari.

Non ho più che una parola da dire sul ruolo unico e sugli articoli 44 e 45 del disegno di legge, che rinserrano una grossa questione. Badate che l'articolo 44 come in parte anche il 42, possono condurvi alla violazione dell'articolo 69 dello statuto che consacra l'immovibilità dei giudici. Come li potete infatti se inamovibili, tener per tre anni tra coloro che sono sospesi, e poi dispensare dall'ufficio? E colla minaccia intanto, intendiamoci bene, e colla possibilità pur troppo di errori e di arbitrii da parte di Commissioni e di ministri, contro i quali non assicura difesa la legge che pure intende a garantire i magistrati! Le disposizioni dell'articolo 45 sono troppo gravi perchè il Parlamento le possa mai acconsentire.

Badate poi che il ruolo unico non celi un'insidia e un'ingiustizia a favore dei funzionari del pubblico ministero i quali hanno fin qui avuta la fortuna di una carriera più rapida nell'inizio suo. Classificandoli nel rispettivo grado e dalla data della nomina al grado stesso senza riguardo alla categoria, voi verrete a ledere le giuste aspettative di magistrati giudicanti, i quali speravano di medicare la lentezza degli inizi con una susseguente carriera più rapida che li ponesse in pari ai colleghi del pubblico ministero. Anche questa può essere una grossa e spinosa questione. E non è bene che un organico che deve diventare il gran ruolo della magistratura italiana sia così inquinato di ingiustizia nell'origine sua.

Ho finito e concludo riassumendo, come ho fatto col mio ordine del giorno, le considerazioni che ho avuto l'onore d'espore. E faccio voto che, lasciando stralciare quella parte del disegno di legge sull'ordinamento che non è matura, e che va preceduta da una revisione delle circoscrizioni e da una coraggiosa riduzione delle sedi giudiziarie e coordinata con una ponderata riforma dei nostri Codici di procedura, per rendere soprattutto più spedita l'ammi-

nistrazione della giustizia, gli onorevoli Zanardelli e Coccu-Ortu concentrino ogni vigore di difesa sovra quella parte dell'autonomia giudiziaria che sarà loro vanto legittimo di aver proposto e fatto approvare dal Parlamento, ad elevazione ed a sicura guarentigia della magistratura italiana.

(Benissimo! Bravo! — Congratulazioni).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sorani.

Sorani. Onorevoli colleghi: dopo gli splendidi ed elevati discorsi dei precedenti oratori, nulla rimane a dire che non sia una cattiva parafrasi del già detto: una seconda edizione, male riveduta e peggio corretta. Mi limiterò, quindi, a poche osservazioni intorno al disegno di legge. E di buon grado vi avrei evitato la pena di udire la mia povera e fioca parola, se non avessi in altra sede presentata un'interpellanza, volta a chiedere al ministro di grazia e giustizia come egli intendesse d'affrancare la magistratura dalla ingerenza, diretta ed indiretta, del pubblico ministero, e di liberar questo dalla dipendenza del potere esecutivo. Ora, poichè, o prima o poi avrei dovuto tediare la Camera tanto fa, in questo momento di grande vostra indulgenza, che accordiate anche a me le attenuanti. E poichè il ministro con questo disegno di legge, ha esaurientemente, e con mia piena soddisfazione, risposto alla interpellanza, prendo qui l'occasione per ringraziarlo.

Ciò è quanto avrei detto ed il primo dei punti circa i quali desidero trattenermi si è intorno all'istituto del pubblico ministero.

Per ciò che concerne la prima parte della mia interpellanza, ossia intorno a quelle disposizioni della vigente legge che concedono al pubblico ministero di premere ed influire direttamente ed indirettamente sulla magistratura giudicante vuoi colle proposte per tramutamento, promozioni o incarichi, vuoi con le informazioni e le note caratteristiche che forniscono al Governo, vuoi in altre mille guise, tali da influire sulla loro carriera, tutti gli oratori, e non poteva essere diversamente, furono concordi nel deplorarle; come pure furono concordi nel dar lode al progetto che tale sconcio elimina per sempre. Veggano nullameno i ministri proponenti nel coordinamento delle presenti leggi col Codice di Procedura Penale, se non sia il caso di completar l'opera, togliendo al pubblico ministero la facoltà di sollevare ricorso per legittima suspicione contro la magistratura giudicante che

in camera di consiglio non ha creduto di seguirne le sue requisitorie. Poichè ciò, volere o no, scredita la magistratura che deve vivere fuori dei rumori dell'ambiente della piazza, (e guai se così non fosse), e dà al pubblico ministero un predominio ingiustificato ed irragionevole.

Concordi nella soluzione di questa prima parte della mia interpellanza, io passo alla seconda, dove non regna uguale concordia.

Che anzi qui si è fatta aspra contesa, sollevata con parola mirabile e precisione di linguaggio giuridico dall'onorevole Lucchini. Degli oratori, alcuni, come gli onorevoli Alessio e Sinibaldi, fecero capo alle teoriche esposte da questi che nell'ufficio del pubblico ministero non vede funzioni giudiziarie tali o sole che lo possano fare entrare nella grande famiglia, od ordine della magistratura giudicante, appunto perchè ha funzioni amministrative, e missioni diverse.

Il pubblico ministero, dicono, rimanga come accusatore, vindice della società offesa e tutore della legge e rappresentante del potere esecutivo, responsabile di fronte al Parlamento, degli abusi suoi; il magistrato giudicante invece rimanga come giudice indipendente ed insindacabile, che non deve render conto se non alla sua coscienza ed alla pubblica opinione. Altri plaudirono senza restrizione al concetto fondamentale del disegno di legge che affranca totalmente il pubblico ministero dalla soggezione del potere esecutivo, e ne fa un vero e proprio magistrato indipendente con funzioni temporanee, ed alla cui coscienza è rimesso dar moto o no, all'azione penale, concludere e deliberare in uno, piuttosto che in altro modo. Altri, infine, come propose l'onorevole Girardi, pur riconoscendo che il pubblico ministero deve essere liberato dalla soggezione del potere esecutivo, non vuole considerarlo come investito di una funzione meramente giudiziaria, ma sibbene di una funzione a sè, distinta e separata; non temporanea, ma continua ed abituale, da non confondersi colla magistratura giudicante, e che quindi dovrebbe o potrebbe far capo al procuratore generale della Cassazione.

Questo temperamento che proporrebbe lo onorevole Girardi non risolve l'antica quanto molto dibattuta disputa, altro non facendo, a remissivo parer mio, che peggiorare le cose, posponendo il ministro di grazia e giustizia, al procuratore generale di cassazione; accordando a questi quella fiducia che non

ha sul primo, quasi chè non potesse abusare del suo potere peggio e con maggior danno del ministro il quale, per lo meno, deve render conto al Parlamento del suo operato, mentre il procuratore generale non sarebbe tenuto a dar conto ad alcuno.

No, onorevoli colleghi: o col disegno di legge, o coll'onorevole Lucchini; non v'è altra via d'uscita.

A me pare che a ben risolvere la questione non bisogna fermarsi di troppo, nè dar soverchia importanza alle funzioni proprie del pubblico ministero che, avendo anche funzioni amministrative, non può considerarsi alla stregua degli altri magistrati giudicanti: perocchè non molto dissimili funzioni hanno in gran parte il presidente del tribunale, il giudice delegato al fallimento ed alle graduatorie e il giudice strattore; nè fin oggi venne in mente a chi si sia di negar loro le garanzie e la veste del potere giudiziario, o trovare una incompatibilità fra le speciali funzioni di cui sono investiti e quella di magistrati giudicanti. (*Interruzioni dell'onorevole Lucchini*).

Mi permetta, onorevole Lucchini; io discuto delle leggi quali sono e non quali dovrebbero essere. E aggiungo: come tecnicamente parlando possono dirsi, coteste del pubblico ministero, funzioni amministrative quando sono regolate, governate in altrettante disposizioni dei vari codici vigenti?

E che dire poi del pretore che ha tante e variate e late funzioni, oltre quelle di magistrato giudicante, fino a quelle concernenti l'ordine delle famiglie, e perfino le esecuzioni immobiliari fiscali? (*Interruzioni dell'onorevole Lucchini*).

Ma allora rifacciamo tutte le leggi e tutti i codici, non tocchiamo soltanto l'ordinamento giudiziario!

Dunque se questa è la posizione giuridica di molti dei magistrati, e se alcuni di essi già si trovano in condizioni di avere funzioni identiche, anzi più gravi di quelle che il disegno di legge affida al pubblico ministero, io non credo che così presto la questione trovi la sua soluzione nè vedo tutti i pericoli che scorge l'onorevole Lucchini nella legge proposta.

Vale piuttosto la pena, per avviarsi alla soluzione della disputa, di valutare gli obietti che propone l'onorevole Lucchini e che meritano seria attenzione.

Con l'onorevole Lucchini dicono altri: ma a questo pubblico ministero, che può abusare

del potere, dobbiamo noi lasciare piena libertà di fare o non fare, e fino al segno di conculcare la libertà dei cittadini? Se non dovrà d'ora in avanti rispondere se non alla sua coscienza, chi risponderà dei suoi atti? Come potrà il Parlamento domandare conto al Governo, se quello non è più il suo rappresentante? O non sfugge il pubblico ministero in questa guisa ad ogni responsabilità pei suoi possibili abusi? E questa possibilità che non ha controllo, non è peggiore pericolo per la società, che non gli abusi che esercitava nella rappresentanza del potere esecutivo?

E poi, in concreto, a che cosa si riducono questi abusi del potere esecutivo se trovano una diga ed un riparo nel magistrato a cui ognuno ha diritto di ricorrere? O non è tutto ciò un pregiudizio liberale, piuttosto che un male reale, come lo qualificavano gli onorevoli Sinibaldi e Alessio? E poi, non si viene col disegno di legge a togliere a questo speciale magistrato quella combattività che gli è necessaria, e non lo si rende inferiore alla difesa ed inadatto all'accusa?

Remissivamente, perchè a me manca ogni autorità per dare suggerimenti a chicchessia e tanto meno agli illustri giureconsulti che siedono al banco dei ministri, se negli obietti v'è una gran dose di esagerazione, c'è anche del vero, e credo che pochi ritocchi del disegno di legge varrebbero a quietare gli animi più timidi e titubanti della riforma.

Così vorrei che il legislatore meglio disciplinasse la responsabilità del pubblico ministero, permettendo ad ogni cittadino di sperimentare l'azione privata tutte le volte che il pubblico ministero non creda, da esso eccitato, di esercitarla.

Il pubblico ministero dovrebbe, a parer mio, essere tenuto ad avvertire il querelante o denunziante ove non creda di dar corso alla azione penale, affinchè questo possa, sotto la sua responsabilità, esercitarli, o reclamare magari all'autorità superiore. Insomma vorrei che ad ogni interessato fosse dato di promuovere l'azione che il pubblico ministero trascura, come all'accusato la facoltà di potersi opporre al rinvio del giudizio, affinchè il sopruso del pubblico ministero non andasse ad offendere i diritti dei cittadini. Finalmente mi piacerebbe che nel giudizio inquisitorio fosse data parità di trattamento tanto all'imputato quanto al pubblico ministero, cosa d'altronde non nuova per la vicina Francia.

L'autorità giudiziaria, come ben diceva il

De Falco nella discussione del disegno di legge sulla Cassazione, non può divenir tiranna perchè ogni pronunziato del magistrato è soggetto a gravame, mentre è certo che sta nella coscienza universale il convincimento che « *chi dispone dei giudici, è presto sospettato di disporre dei loro giudicati* ».

Nè è vero che il Ministero debba dar conto al Parlamento dell'opera del pubblico ministero, perchè questi è investito di un potere indipendente e di cui non può, non deve rispondere al potere esecutivo senza violare il principio della separazione dei poteri. D'altronde il ricorso alla Camera è un rimedio che in pratica si è mostrato pressochè inutile, poichè mai una crisi parlamentare si è aperta per simili interpellanze!

Se dobbiamo dolerci che da parte di qualcuno si abusi, i fatti di ogni giorno ci ammaestrano che piuttosto questo avviene per parte del potere esecutivo che non del giudiziario. Così, su 39 378 detenuti, secondo risulta dalla statistica del 1899 (pag. 15), certo è che appena la decima parte fu arrestata per mandato di cattura; e i 2559 detenuti prosciolti per non legittimato arresto furono tutti cittadini privati della loro libertà personale arbitrariamente dalla questura. Se c'è dunque chi abusa, è proprio il potere esecutivo.

Non è poi seria l'obbiezione che occorrono speciali attitudini nel pubblico ministero e che queste manchino nei magistrati; perchè ad esercitare tale funzione si sceglieranno i più idonei; ed oggimai è provato che quella vantata combattività a cui alluse l'onorevole Alessio non è neanche utile al trionfo della giustizia; giacchè una nuova forma oratoria si sostituisce alla tribunizia od alla terrorista, e va facendo fortuna nei tribunali. Inoltre, quando sia più elevato il grado intellettuale e la dottrina del magistrato, la forma mite e l'argomentazione stringente varranno a tenere alto il credito della pubblica accusa assai più che non la vana e parolaia rettorica. Anzi l'alternarsi delle due missioni del magistrato in funzione di pubblico ministero e di giudice, giova al retto funzionamento della giustizia, perchè fa cessare tutti gli inconvenienti che oggi si lamentano nel pubblico ministero derivanti dalla unilateralità di vedute e nascenti dall'abitudine esclusiva di accusare. Non è poi vero che l'alternarsi della missione ora di giudice ed ora di pubblico ministero nuoccia alla combattività che è necessaria a quest'ultimo, sol che si pensi che come accusatori gli

avvocati difensori della parte civile quasi sempre superano il pubblico ministero anche per la forma.

Nè mi par giusto quanto dissero gli onorevoli Alessio e Sinibaldi: cioè che solo tanto un pregiudizio liberale fa desiderare l'affrancazione del pubblico ministero dal potere esecutivo.

Nulla di più inesatto: perocchè la moderna tendenza della coscienza popolare, nonchè il movimento scientifico giuridico, vogliono nel pubblico ministero piena indipendenza sia nel dar moto all'accusa, sia nello svolgimento della stessa, sia nel sostenerla che nell'abbandonarla. Ora, fino a che il pubblico ministero sarà un rappresentante e un dipendente del potere esecutivo questi potrà abusarne, servendosi come di uno strumento di persecuzione. E poichè il ministro non è che il rappresentante delle maggioranze parlamentari a cui deve uniformarsi, noi non avremo, sotto pretesto di maggiori garanzie, per ovviare possibili abusi, se non sostituita alla tirannia una volta dell'alto, quella del basso e della piazza. Ora poichè un governo veramente democratico non è il rappresentante piuttosto di questa che di quella maggioranza a danno della minoranza ma di tutti e per tutti, non può lasciare, in omaggio alla giustizia ed alla libertà, che uno dei poteri dello Stato rimanga aggregato e *ad libitum* della maggioranza politica del paese. Ognuno intende che qualora il pubblico ministero dipendesse dal potere esecutivo, questi sarebbe un accusatore a piacere del ministro; e data l'ingerenza che oggi ha sulla magistratura è facile la illazione quale già travide lo stesso Berchet quando disse appunto:

Ove irato quei lo giudica
Che bugiardo l'accusò.

Ma, in sostanza, l'onorevole Lucchini ha detto più volte: quali sono i danni, perchè questo mi pare l'obiettivo principale, che, lasciando il pubblico ministero alla dipendenza del potere esecutivo, si possono verificare? E se danni non vi sono, non è meglio tenere separata una funzione dall'altra? Ebbene a me pare che i danni reali per la giustizia e per la libertà non siano pochi. Vediamo.

Il pubblico ministero può o no dar moto all'azione penale; ora, se esso dipende dal potere esecutivo potrà sempre sospettarsi che agisca in un senso piuttosto che nell'altro a seconda del vento che spira al governo.

E vi par cosa da nulla questo sospetto quando si tratterà di procedere, di fare richie-

ste per completare l'istruzione, di prendere le sue conclusioni che potranno esser libere e coscienziose ma con quanto sacrificio e con quanta titubanza da parte del pubblico ministero e con quanta diffidenza da parte del pubblico? E se si tratterà di provvedere in confronto di persona invisa al potere esecutivo, quale sarà il contegno del pubblico ministero? E se potrà rifiutarsi di concludere come vuole il potere esecutivo, potrà ugualmente rifiutarsi di muovere l'azione, di spiegare le richieste? E come e con qual credito potrà ora perseguire ed ora concludere in modo del tutto difforme? Deve udire il ministro la sua coscienza? Una volta quello e una volta questa? Come potrà regolarsi, se dipendendo dal ministro non si sente di appagarne le richieste? Qual'è quell'impiegato dello Stato che ha famiglia, che col rifiuto suo teme la sua certa rovina e quella della sua famiglia, e che possa e sappia ribellarsi?

Ma poi, onorevole Lucchini, mi permetta; tutte le volte che questo pubblico ministero è sotto la direzione del potere esecutivo, ma sa lei distinguere quando sarà alla dipendenza e sotto la direzione di palazzo Firenze o all'incontro di palazzo Braschi? Quand'è che questa distinzione Ella la vede così chiara, netta e precisa? (*Interruzioni dell'onorevole Lucchini Luigi*).

E se per caso a palazzo Braschi si commettesse ad esempio un fatto illecito, o qualche cosa di delittuoso, come farebbe il procuratore del Re ad entrarvi? E se fosse colà chiamato a riferire circa l'istruzione segreta dovrebbe andarci o non andarci?

In conclusione le domando: il pubblico ministero deve seguire le istruzioni dell'uno o dell'altro Ministero? (*Interruzioni dell'onorevole Lucchini Luigi*). Non basta onorevole Lucchini; quanti arresti arbitrari da parte della questura non avvengono giornalmente e contro quanti funzionari colpevoli potete dirmi siasi proceduto? Non vado errato dicendo: mai ch'io sappia, neanche quando vi è stato ricorso delle parti lese! A parte poi di rilevare la ingerenza che sulla magistratura spesso si esercita dai Prefetti a mezzo del pubblico ministero!

Ne può dirsi: ma in fondo c'è chi ripara, c'è il magistrato, perchè nessuno deve aver diritto di muovermi una infondata accusa, e tanto meno portarmi lo sfregio di essere udito col mandato di comparizione: che a tanto conduce la pubblica accusa.

D'altronde non bisogna scordare che al pubblico ministero è commessa la esecuzione delle sentenze penali e che può, omettendone la esecuzione, paralizzare la giustizia, come è il pubblico ministero che promuove il giudizio disciplinare contro i magistrati.

Solo chi non ha avuto per ragione di professione modo di vedere da vicino quale e quanta sia la letale e malefica influenza del potere esecutivo nei processi specie politici, e come in mille e mille forme la procura del Re cerchi di coprire gli abusi del potere esecutivo, può non plaudire al presente disegno di legge.

Potrei qui narrarvi fatti e cose: potrei indicare nomi e circostanze da fare impallidire i più ortodossi credenti dello stato attuale. Basterà vi ricordi il duello Lovito-Nicotera ed i fatti che lo precedettero. Ognuno di voi li ricorda e sa quale scandalo provocasse, e come dal procuratore del Re si chiese di procedere contro il solo Nicotera perchè il Lovito allora era al potere; e si che c'era materia per procedere contro ambedue. E fortuna volle che la Camera, con un giudizio non intrinsecamente giusto, riparò al mal fatto negando l'autorizzazione a procedere contro Nicotera.

Ma ben più scandaloso fu l'altro fatto concernente il processo Lobbia, in cui il procuratore del Re Borgnini, per essersi rifiutato di adattarsi alle voglie del potere esecutivo che pretendeva procedesse per simulazione di reato contro il Lobbia e non contro gli ignoti per aggressione e furto come secondo la sua coscienza egli credeva di fare, perdette il posto ed il pane, e ci volle l'avvento della sinistra al potere, ministro il Mancini, perchè fosse riparata la non mai abbastanza lamentata sovrappaffazione.

Per parte mia, quindi, pur credendo che alcune disposizioni meritino di essere introdotte, per riparare a quei pericoli cui, giustamente esagerando, allude l'onorevole Lucchini do lode ai ministri proponenti perchè è proprio questa la parte più geniale del disegno di legge, come quella che segna un gran passo sulla strada del progresso e della libertà, restituendo al pubblico ministero la sua alta missione di magistrato in modo che dalla sola sua coscienza debba attingere d'ora in avanti la direttiva della sua condotta nel dar moto ed azione alla pubblica accusa.

Il secondo punto intorno al quale mi piace di esprimere la mia opinione a dichiarazione del mio voto è quello che concerne l'istituto del giudice unico nella prima istanza.

Non sarò qui a ripetere gli argomenti da una parte e dall'altra messi innanzi per difendere il giudice unico o la collegialità, perchè a sazietà ripetuti. Ne vale la pena di farlo se i meno equanimi fautori dell'uno e dell'altro sistema riconoscono teoricamente che i pregi del giudice unico non sono minori di quelli che non sieno nella collegialità. Nè attribuiscono soverchio valore a prò del giudice unico, quantunque non sia senza una certa importanza, all'argomento tratto dai precedenti storici esistenti nei vari staterelli d'Italia ora riuniti alla madre patria. Ma non possiamo negare valore decisivo al fatto che per le varie leggi, per le consuetudini, e per le esigenze pratiche, l'influenza e l'importanza del giudice singolare è andata gradualmente aumentando ogni giorno di più nei vari procedimenti di prima istanza, esplicandosi ora nelle istruttorie penali, ora nei giudizi cambiarî, ora nella competenza in materia di esecuzioni fiscali, e tanto nella vigilanza negli uffici del conciliatore e sui registri dello stato civile, quanto partecipando alla formazione e rettifica della lista dei giurati, in guisa da esser considerata la più importante magistratura della nostra amministrazione giudiziaria, mentre quella collegiale è andata diminuendo con la giuria e con le speciali *giurisdizioni* amministrative, restringendo la sua efficacia alle rare discussioni delle cause gravi in cui poi il relatore è sempre quello che decide delle sorti della causa. E tanto meno non possiamo, a prò del giudice singolo, non accordare la dovuta importanza alle cifre eloquenti della statistica; vuoi che si stia alle cifre indicate nella relazione ministeriale (pag. 11, col. 1^a in fine) concernenti la media del quinquennio 1897-1901 da cui consta che sopra 205.366 cause civili in primo grado, 143.163 furono decise dal Pretore; vuoi che si tenga conto dei risultati riportati nell'ultima statistica giudiziaria, civile e commerciale del 1899 (pag. 35 e 59) da cui risulta che mentre il Tribunale di prima istanza pronunziava 11348 sentenze definitive, il Pretore ne pronunziava 101.275 e mentre quello di sentenze in genere di prima istanza (definitive e interlocutorie, ecc), ne pronunziava 14.975 questo ne pronunziava 142.996, dalle quali cifre risulta chiaramente che nove decimi delle cause di primo grado sono giudicate dal giudice singolare, da cui è proposto appello appena in ragione del nove per cento delle sentenze pronunziate delle quali solo una metà riformate. Di guisa che il 95

per conto delle sentenze pronunziate dal giudice singolare sono riconosciute giuste; mentre poi la stessa statistica ci offre la prova che dalle sentenze del Tribunale gli appelli sono più del doppio, sebbene in egual media riformate le sentenze.

Ora, se ciò è incontestabilmente esatto e si ha la prova che la maggioranza dei cittadini è giudicata in materia civile e penale dal giudice singolare, non c'è ragione che la minoranza senza plausibile motivo debba sottrarsi a quella che è norma generale per tutti.

Contro tutto ciò si sono sollevate due grandi categorie di obiezioni, specialmente dagli onorevoli Lucchini e Barzilai.

L'onorevole Lucchini dice che non siamo maturi per questa riforma, atteso il basso livello intellettuale e morale dei giovani che escono dalle università, nè sappiamo se l'ammissione e il tirocinio voluto dalla proposta legge daranno quei magistrati elettissimi che occorrono nel giudizio singolare. Di più, esso diceva, il giudice unico a tipo inglese deve essere un uomo anziano, maturo per esperienza della vita, mentre noi avremo giudici a 25 anni.

L'onorevole Barzilai osserva che se può concepirsi il giudice unico nel giudizio civile, con ugual tranquillità non potrebbe consentirsi nel giudizio penale ove la collegialità realmente funziona, perocchè l'impressione del dibattito, l'eloquenza della difesa o del pubblico ministero, la natura stessa del singolo magistrato, a causa dell'immediata risoluzione nella Camera di Consiglio, sono temperati e corretti dalla discussione.

All'onorevole Lucchini rispondo che in fatto non è esatto quanto dice, dimenticando egli molti elementi della riforma. E di vero: l'ammissione in carriera non può in generale avvenire se non dai 22 ai 25 anni. Ora, posto che si debba fare due anni di uditorato e un minimo di tre anni di aggiuntato, e che per la riduzione dei posti superiori, questo periodo sarà necessariamente allungato almeno di 4 o 5 anni, si arriverà che i primi eletti, i capi lista nelle graduatorie annuali avranno almeno da 31 a 32 anni, prima che possano essere eletti pretori, e i meno capaci, non meno di 34 o 36 anni; mentre gli altri che formeranno la terza categoria, ed ai quali saranno affidate le preture di mandamento e non di circondario, avranno la maggior competenza a 40 anni. Ora, a quest'età e con non meno di 15 anni di carriera giudiziaria, da noi l'uo-

mo è giunto alla massima maturità fisiologica ed intellettuale.

D'altronde gli elevati stipendi, le maggiori garanzie della carriera, gli esami ed il tirocinio a cui è sottoposto il concorrente, attireranno elementi migliori degli attuali; così quelli che si danno all'insegnamento nelle università non sdegheranno di farsi pretori.

All'onorevole Barzilai rispondo che io non ho timore del giudice unico neanche nel processo penale.

Non si ha forse il giudice « singolo » nella istruttoria penale? E l'ordinanza di rinvio al dibattimento, o di proscioglimento dall'azione penale, non è in realtà un simulacro della collegialità mentre in pratica ed in realtà è opera sua esclusiva?

Col giudice unico sarà tolto lo sconcio che si verifica pressochè in tutti i tribunali di provincia, in cui nel turno giudicante si vede spesso il giudice che ha istruito il processo, che ha fatto le ordinanze di rinvio, quando non è chiamato a far parte del turno il vice pretore, che è poi un avvocato esercente dello stesso paese.

Nel collegio, volere o no, in pratica è il solo presidente che conosce le carte processuali, è lui che dirige il dibattimento e raccoglie le prove orali; la opera sua individuale spicca su quella degli altri giudici che il più delle volte sono disattenti. E quando sono in Camera di consiglio, l'ossequio reverenziale e il fatto di essere egli padrone unico del processo, lo rendono arbitro della causa, e quasi sempre la sua volontà viene ad essere rispecchiata nella sentenza che va ad emanarsi.

Nulla meno non è possibile, senza vulnerare il principio del giudice unico, di introdurre temperamenti correttivi, di maniera che nelle cause gravi penali si conservi la collegialità provvedendo altrimenti?

Per esempio: non potrebbesi trovar modo che le cause veramente gravi fossero affidate a più pretori riunendoli temporaneamente a periodi, in guisa di non impedire il normale funzionamento del giudice singolare? Ovvero: non potrebbesi ovviare il temuto pericolo limitando la competenza del pretore circondariale, restituendo ai giurati l'antica competenza? O non piuttosto, rivedendo e correggendo la legge penale restringendo la larga latitudine della pena che ad esempio è per l'omicidio volontario (art. 364 Cod. Pen.) da 18 a 24 anni?

Ma forse giova meglio far ricorso al primo metodo, perchè esso darà modo al Governo

di appagare i desideri anche di quelli eccezionali paesi in cui ora è il Tribunale e che sarebbero di soverchio allontanati dai magistrati giudicanti per gli appelli civili, se dovessero ricorrere alla Corte più vicina.

Ma comunque si possa essere titubanti, non può senz'altro condannarsi il giudice unico che è il fulcro, il cardine su cui s'impernia l'agognata riforma.

E poichè se non approvo la forma, anzi condanno il modo con cui si è formata un'agitazione per la sottrazione degli appelli civili ai giudici circondariali, pure non ho parole di biasimo contro chi se ne è fatto capo, qualora in realtà il danno esista e possa rimediarsi senza scapito dell'interesse generale e dell'integrità del disegno di legge; ed auguro che il governo troverà modo di contemperare con il principio della legge la eccezionalità dei casi.

Comunque, poichè anch'io sono l'eletto di uno dei collegi che si sono agitati, ed ho anch'io ricevuto inviti, sollecitazioni e deliberati di quel Comune svolti a patrocinare il mantenimento della giurisdizione di appello in quella sede di tribunale, mi sono dato, com'era mio dovere, ad esaminare profondamente la questione. Ed evo dire francamente che c'è qualche esagerazione.

Perocchè se i piccoli tribunali perdono qualche piccolo appello; si sono assicurati dalla continua e non improbabile minaccia di soppressione per la riduzione dei tribunali di minore importanza; e i cattivi giudici che una volta colà inviati non si trova più modo di traslocare perchè impromovibili od in punizione, saranno sostituiti da giudici in minor numero, ma ottimi; e infine al cattivo si sostituisce un retto funzionamento del Tribunale che spesso non riesce neanche a riunirsi per mancanza di numero. E sono arrivato alla conclusione che, colla riforma, piccoli tribunali hanno più da guadagnare che da perdere.

Ma è poi vero che sia poi grande il danno, quanto è grande l'agitazione che si è fatta?

Se esaminiamo le statistiche annesse al disegno di legge, si ha che se dai 162 tribunali del Regno se ne tolgono 24 che hanno sede ov'è pure la Corte d'appello, dei rimanenti 138, 70 hanno giudicato in appello da 40 a 4 cause e tra questi tribunali 28 scendono da 19 a 5 appelli. E venendo a casi concreti citerò ad esempio il tribunale di Siena la cui popolazione e quella dei paesi sottoposti alla sua giurisdizione ascende a 155529, e non ha conosciuto che di 9 appelli secondo la media

statistica del 1897-1901 e così ogni 1000 abitanti sentenze 0. 06; ossia una sentenza per 17281.

Il tribunale di Rocca S. Casciano che ha giurisdizione per una popolazione di 5593 abitanti sparsi nei vari mandamenti di pretura conobbe nel detto medio periodo d'otto appelli e così ogni 1000 abitanti sentenze 0. 14, ossia una sentenza ogni 7991 abitanti di S. Miniato che con una popolazione di 136197 abitanti pronunciava 18 sentenze e così 0. 13 per ogni 1000 abitanti ossia una sentenza ogni 757 abitanti; di Montepulciano con una popolazione del circondario di 78345 abitanti pronunciava 4 appelli civili ossia 0. 08 sentenze ogni 1000 abitanti e così una sentenza ogni 13058 abitanti; di Volterra con una popolazione del circondario di 75894 individui pronunciava una media di 11 sentenze all'anno e così: sentenze 0. 14 per ogni 1000 abitanti. E così meno rare eccezioni come ad esempio Oneglia, Sassari che io per non tediare la Camera ometto di indicare, la percentuale di poco varia quella già indicate.

Non senza far notare che, per la loro posizione topografica, molti dei mandamenti che fanno ora capo al Tribunale si trovano più vicini causa la comoda viabilità alla Corte d'appello. Così molti dei mandamenti dipendenti dai tribunali di Busto Arsizio, Monza, Varese si trovano più prossimi, per minore viabilità e comodi di comunicazioni, a Milano a cui dovrebbero ricorrere per gli appelli secondo il disegno di legge, che non alle sedi degli attuali tribunali. E così dicasi di molti mandamenti degli attuali tribunali di S. Miniato, Volterra e Rocca S. Casciano alle cui sedi si arriva con molto maggiore scomodo e assai maggiore perdita di tempo, che non per andare alla Corte di Firenze.

Vede adunque la Camera, che il danno non è poi così grave da dover minacciare l'esistenza della legge.

Certo non è chi non vegga come una più equa perequazione della giustizia si imponga come certe Corti di appello siano soverchie in certi luoghi ed in altri facciano difetto.

Ma chi potrebbe suggerire al Governo di affrontare con la presente riforma, che può suscitare difficoltà per tanti piccoli interessi lesi anche quella delle circoscrizioni e della miglior distribuzione delle Corti di appello, senza avviarla alla morte sicura, senza accusarla di falso suicidio?

Risolviamo questo che è pure un arduo

problema, e che scioglie una gran questione finora mai soluta, e poi si tenti anche l'altro che urgenti interessi reclamano per una più retta perequazione della giustizia. Ma l'una cosa non intralci l'altra, se non vogliamo correre il pericolo che naufraghi tutto, e si perda anche il buono che intanto ci assicura questa legge. Certo non è la presente riforma l'ideale nostro, nè può dirsi scevra di difetti come non lo può essere alcuna delle riforme. Ma rialzando le condizioni morali e materiali della magistratura, ne eleva il prestigio, come ne assicura la indipendenza, con vantaggio grandissimo del paese che ha bisogno di attingere nuova fede nella giustizia.

Da un ultimo addebito dalla censura dell'organizzazione della magistratura, basata unicamente sull'anzianità, mi pare debbasi difendere il disegno di legge; anche perchè, a parer mio, come quella che affranca il pubblico ministero dalla soggezione del potere esecutivo, è questa la parte più geniale e nuova del disegno di legge.

L'onorevole Lucchini interrompendo l'onorevole Del Balzo il quale gli obiettava quale mai sistema di organizzazione della magistratura, diverso da quello dell'anzianità, sapesse escogitare che ugualmente garantisse la indipendenza della magistratura, rispose: la *nominata diretta*. E a questo concetto si accostarono l'onorevole Perla e l'onorevole Daneo proponendo che, per la promozione da pretore e consigliere di appello, si eseguisce il sistema del nuovo esame piuttosto che quello dell'anzianità.

Senza dubbio anche essendo un po' scettici verso il sistema delle promozioni per merito, e considerando pur vero tutto quello che dice la relazione circa i pericoli del sistema, non si può negare che le promozioni per merito, bene o male, rappresentano l'unico sistema praticamente idoneo per scegliere un personale veramente capace; mentre l'anzianità garantendo tutti i funzionari, garantisce anche i mediocri. E se la nuova magistratura si basasse soltanto sul turno dell'anzianità, non esiterei un istante a dirmi contrario al disegno di legge.

E poichè sul merito e sulle nomine dirette piuttosto che sull'anzianità esso si basa, io l'accetto. È il merito che disciplina la scelta dei magistrati nei due punti estremi e importanti della carriera; mentre l'anzianità regola soltanto il concorso dei funzionari scelti per merito nel passaggio della carica di pretore

a quella di consigliere; e perchè, infine, anche per questo passaggio si apre la via di una promozione più rapida a quelli il cui valore eccezionale li pone al disopra anche dei magistrati distinti e valorosi.

Mi spiego. L'ordinamento giuridico futuro assume nel disegno di legge una figura profondamente diversa dall'attuale.

Il magistrato dovrà percorrere due principali stadi di carriera, ai quali potrà succedere un terzo che tuttavia è riservato soltanto agli elettissimi.

Il primo è quello delle ammissioni e dei tirocinii. Questo lo abbiamo anche adesso ma assai più breve con meno di quattro anni fra l'uditorato, l'aggiuntato; nè dà luogo ad avanzamento per merito, questo venendo fatto in seguito quando il magistrato ha la pienezza della giurisdizione, e quando l'esperienza su cui si basa la scelta vien fatto a tutte spese dei giudicabili. Invece col progetto, il tirocinio viene alquanto prolungato. Si parla di un minimo di due anni di uditorato e tre di aggiuntato: ma data la riduzione del numero dei posti negli alti gradi, si può prevedere che l'aggiuntato normalmente durerà da quattro a cinque anni, e quindi un tirocinio che varierà da 6 a 7 anni per i più capaci e che potrà essere molto più lungo per i meno capaci.

In questo primo stadio l'avanzamento è esclusivamente regolato dal metodo degli esami e dalla carriera. Difatti i punti riportati negli esami regolano la graduatoria degli uditori, e quelli riportati negli esami di aggiuntato servono a formare una prima graduatoria degli aggiunti; graduatoria che, secondo i meriti valutati da una commissione di disciplina posta in ogni singola Corte di appello, viene ogni anno modificata e per mezzo della quale i funzionari più meritevoli vengono portati più avanti, e quelli meno meritevoli trattenuti sempre più indietro, fino a che accertata la loro irreparabile mediocrità, vengono addirittura eliminati dalla carriera se per tre anni furono dichiarati impromovibili.

La lunghezza, la difficoltà del tirocinio, se da un lato basteranno per tener lontani da questa carriera i mediocri o per eliminarli subito nei primi anni, dall'altro danno la più ampia garanzia che soltanto il personale sceltissimo potrà ottenere la carica di pretore.

Dato ciò, ben si comprende come nel secondo stadio della carriera non sia più pericoloso ma anzi giusto l'applicare il sistema

delle promozioni non più per merito ma per anzianità, se omai lo studio, lo zelo sono divenuti una seconda abitudine di questa eletta schiera di magistrati.

Che se poi questi magistrati anziché un avanzamento meritassero una retrocessione, il progetto provvede con severe norme disciplinari che hanno per sanzione la perdita dell'autorità, e nei casi più gravi quella del grado.

Nè il disegno limita i favori che concede al merito. Se fra i pretori sceltissimi che hanno ottenuto questa carica con le successive graduatorie di merito ve ne siano taluni il cui rarissimo eccezionale valore superi quello dei colleghi, è loro concessa la promozione per merito eccezionale da pretore a consigliere di appello; così a magistrati elettissimi che hanno seguito a dar prova oltrechè di zelo, d'alta dottrina, si concede la carica di consigliere di cassazione.

Tuttociò giustificherebbe a sufficienza il progetto per avere stabilito il passaggio da pretore a consigliere sulla pura ragione dell'anzianità; anche a prescindere dalla considerazione che il sistema adottato risponde rigorosamente al principio della indipendenza e della autonomia della magistratura.

Le promozioni nelle mani del Governo sono pericolose; e di fronte all'opinione pubblica lasciano il sospetto che ne siano influenzate le decisioni. Le promozioni nelle mani della magistratura alterano l'uguaglianza di tutti i magistrati di fronte al comune ufficio di giustizia, e può condurre al più grave inconveniente di farne un corpo chiuso dominato facilmente da criteri partigiani o da estranee influenze.

Il magistrato, che dopo sì duro tirocinio e varie prove, ha ottenuto la pienezza della giurisdizione, ha diritto, se non lo ha demeritato, di pretendere alla assoluta sicurezza della sua posizione; nè deve come oggi, esser costretto a sollecitare la promozione dal favore del Governo o dal giudizio aleatorio d'una Commissione consultiva.

Nè si tema che il magistrato abuserà di questa sicurezza. Sì, perchè l'affetto alle discipline giuridiche, l'amore alla carriera ed all'ufficio suo sarà per lui un sacerdozio, una seconda natura che non manca che con la vita; sì, perchè l'opinione pubblica che ogni giorno più va estendendo il suo dominio, conquista un nuovo e potente strumento di morale sindacato, dato in specie il giudice unico il quale pone faccia a faccia il giudicante coi giudicati.

Quanto alle Corti di revisione, giacchè il nome

le differenze dalla terza istanza e dal tribunale di appello, vorrei fossero disciplinate in modo che meglio corrispondessero alla loro missione, e fossero non già un tribunale a cui si può ricorrere sempre, ma solo in quei casi determinati dalla legge, e per motivi speciali da addursi col ricorso.

Così, oltrechè per tutti i numeri dell'articolo 517 meno il terzo, fossero accessibili anche per il caso di revocazione, togliendo lo sconcio della odierna legge che rimanda il giudizio innanzi agli stessi magistrati addebitati di soverchia negligenza nell'esame degli atti della causa: nonchè per quello in, cui non essendosi notato lo stato di fatto, nè variata la documentazione e le prove, le sentenze sono difformi. Quantunque non possa negarsi che il progetto inibendo che innanzi a questo magistrato si possano fare produzioni nuove od alterare uno stato di fatto, sarà causa che i giudizi di Cassazione per rinvio siano assai diminuiti.

Quanto alla Cassazione plaudo che il disegno la restituisca alla più alta missione, con la speranza non lontana che a più alti ideali possa mirarsi, fino a metterla al di sopra del potere legislativo quando si attenti di violare le libertà statutarie; nè saprei adattarmi a quanto suggerivano taluni dei colleghi, fra i quali ieri l'onorevole Mariotti, che fosse anche in certi casi chiamata a decidere senza rinvio, perchè ciò ne snaturerebbe la missione e l'origine accreditando la voce che, non avendo alcuno sopra di sé fa quello che vuole, mentre in un regime liberale, perchè la magistratura non divenga tiranna, è necessario che ogni suo giudicato sia sottoposto al controllo ed al gravame da parte del lesò.

Termino con una raccomandazione. La litigiosità è una piaga nostra, e maggiormente infuria ove maggiore è la miseria. Se le cause fossero minori vi guadagnerebbero la società, la morale pubblica, e le stesse parti litiganti. Non crede il Governo di potere col giudice unico rendere imperativa la disposizione che raccomanda al pretore, di tentare prima del giudizio la conciliazione delle parti? E quante cause si eviteranno e quanto maggior prestigio acquisterà la giustizia paesana!

Per questi motivi (giacchè siamo a parlare in linguaggio forense) io voto con piena coscienza, e non senza un tantino d'entusiasmo, il disegno di legge presentatoci dagli onorevoli Zanardelli e Cocco-Ortu. Lo voto con la fede la più intensa di un'era migliore di rispetto e

d'indipendenza della magistratura italiana; lo voto con la reverenza di un discepolo verso l'uomo insigne che segna ogni suo passaggio al Governo con una legge di civile e coraggioso progresso relativo all'ordine giudiziario.

Sarà facile un giorno seguire la carriera politica dell'onorevole Zanardelli sulla scorta dei progressi compiuti dal potere giudiziario italiano. Nuovi codici e nuovi ordinamenti giudiziari, deve la patria al valoroso uomo di Stato; argomento di studio per tutti i popoli civili le sue riforme, argomento di gloria per il suo paese l'averle attuate ed esempio di spirito indipendente e liberale, argomento di contentezza per noi di averle confortate col nostro voto che rimarrà legato alla gloria civile di lui! (*Bene! Bravo!*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pala.

Pala. Onorevoli colleghi, le parole che io dovrò dire intorno a questo disegno di legge avranno un solo pregio; esse saranno brevi; costituiranno certamente il discorso più breve che è stato pronunziato e che forse si pronunzierà in questo dibattito.

Io non ho bisogno, onorevoli colleghi, di invocare le mie simpatie politiche, la mia dedizione personale verso gli illustri presentatori di questo disegno di legge per esser giuoco, e per dichiarare che dopo i lavori di codificazione commerciale e penale esso costituisca effettivamente l'opera più poderosa dell'intelletto giuridico italiano. Ed anzi in questa pratica questa ha ben maggiore importanza della codificazione in genere, imperocché è per questa che si ottiene la giustizia pratica, astrattamente dichiarata nei codici, e si assicura la loro civile convivenza. Dessa ha bene maggiore importanza della codificazione anche in questo senso, che è cosa comune nella storia che una giustizia si sia resa con leggi mediocri, cattive, quando i magistrati erano degni dell'ufficio, mentre viceversa non sempre la smentita dei codici ha dato affidamento di buona giustizia, quando i magistrati chiamati ad interpretarli non erano di alto carattere e di provata intelligenza.

Il disegno di legge ha una parte fondamentale ed una conseguenziale: la parte fondamentale riguarda l'elevamento della magistratura per cultura, per indipendenza, l'elevamento della magistratura costituita in questa condizione economica che possa indipendentemente e decorosamente vivere in una società quale è la presente; la parte conse-

guenziale, è quella che si riferisce all'ordinamento della magistratura.

Quanto alla prima parte del progetto non ho bisogno di dire che l'approvo e l'applaudo incondizionatamente nel suo insieme, perchè reputo che non possano dirsi difetti quelli sui quali può cadere una discussione di secondaria importanza. Qualche riserva però, mi affretto a dirlo, devo fare su quella parte che si riferisce all'ordinamento della magistratura.

E per scendere a qualche particolare, dichiaro senz'altro che sono favorevole al sistema di elezione e di promozione dei magistrati; che trovo plausibile il progetto di aumentare gli stipendi dei magistrati, perchè essi possano vivere con quel decoro, che è per me uno dei migliori coefficienti della indipendenza della magistratura, a petto al quale le altre garanzie di indipendenza scritte nel progetto hanno minore importanza di questa nella vita moderna.

Io sono favorevolissimo alle norme dettate pel tramutamento di sede dei magistrati; ed anche più favorevole, se è possibile, a quelle disposizioni che disciplinano il trasloco del magistrato, reso incompatibile nella sua sede, per ragioni personali o di famiglia.

Favorevolissimo poi ed entusiasta sono del disegno di legge, nella parte che si riferisce all'ordinamento della magistratura superiore. Il felice eclettismo di scelta, introdotto per i magistrati della Corte suprema, risponde ad una necessità logica e giuridica sentita anche in passato, scritta nei libri e nelle leggi, ma mai finora, o assai scarsamente, applicata. Si è addotto per giustificare questa indovinatisima innovazione, un motivo, che a me francamente par poco esatto, e che sposta la ragione precipua per cui si deve far plauso a questa innovazione. Si è detto: la Corte di cassazione, in sostanza, non è che un tribunale fuori carriera: nessuno inconveniente che i magistrati che debbono comporla, sieno scelti all'infuori della magistratura giudicante. Non mi pare buon argomento questo, onorevoli colleghi, la ragione principale della innovazione dovrebbe esser questa: che in un grande paese che ha le grandi tradizioni giuridiche dell'Italia, potrebbe sembrare ingiurioso il sospetto, che giuristi eminenti e capaci di costituire la suprema Corte di cassazione, si possano unicamente trarre dai magistrati, quando la storia è precisamente contraria a questo supposto.

Onorevoli colleghi, i più di noi, quelli che si sono occupati di studi giuridici sanno che la magistratura libera, l'insegnamento, il foro, hanno dato all'Italia giureconsulti di fama eminente, che hanno lasciato un nome immortale, nella letteratura giuridica del nostro paese e di tutto il mondo, a petto ai quali anche le maggiori illustrazioni della magistratura impallidiscono, per virtù e per altezza d'intelletto. Ora io vi chiedo: sarebbe giusto e conveniente, che nel nostro paese che ha l'eredità del più splendido patrimonio giuridico che abbia illustrato la civiltà del mondo, sarebbe giusto che per quel tribunale che deve interpretare in grado supremo le nostre leggi, non si scegliessero i sommi ingegni dove si trovano? Per qual fatale pregiudizio si dovrebbero lasciare inaridire le fonti del libero foro e dell'insegnamento! Ma non sarà un inestimabile vantaggio l'assumere alla suprema magistratura giuristi che porteranno nella Corte suprema, non solo la grandezza del sapere, ma quella scioltezza di criterio nelle risoluzioni delle questioni giuridiche, che qualche volta si contrappone con vantaggio agli inevitabili pregiudizi di un corpo chiuso, ad un noto artificioso manierismo nel sistema di giudicare? Io, personalmente, sarei stato ben contento, se gli illustri proponenti del disegno di legge fossero stati anche più audacemente innovatori, se cioè avessero applicato, e forse potranno farlo, in seguito lo stesso sistema di scelta dei magistrati di cassazione, anche a quelli di revisione e di appello. Così essi avrebbero reso più fecondo uno dei migliori concetti, che aleggia nella parte principale di questa legge. Con tutto ciò, onorevoli ed illustri proponenti, con tutto ciò, e nonostante il plauso incondizionato che merita il disegno di legge, in questa parte, non crediate di aver fatto tutto, quando questa legge, per opera vostra avrà avuto il voto della Camera e del Senato.

Con ciò voi non avete risolto la questione della magistratura suprema. Tutt'altro: essa dipende non solo dalla vostra virtù, ma dalla vostra fortuna che è un elemento incerto nelle azioni umane e specialmente nelle azioni politiche. Un recente esperimento dimostra quanto la scelta della magistratura suprema sia soggetta a pericolose vicende ed anche a disillusioni. Allora realmente potrà dirsi degnamente costituita la magistratura suprema, quando tutti i giuristi, trovandosi avanti ad essa, sentiranno di trovarsi avanti

non solo a giudici intemerati per coscienza e per carattere, ma in cospetto a maestri incontestati del giure. Sino a che questo sentimento non sarà nel libero foro, o signori illustri, non crediate di aver risolto il problema. L'avrete risolto, quando non si vedranno come qualche volta accade in paesi esteri, delle sentenze civili rachitiche nella logica e zoppe nel diritto; quando non si vedranno delle sentenze penali nelle quali considerazioni estranee al puro concetto della legge facciano strazio della libertà e dell'onore dei cittadini.

Ora mi sia concessa una franca dichiarazione sull'articolo 4 del disegno di legge. Io riconosco, e nessuno può non riconoscerlo, che è necessario di dare al potere esecutivo una certa libertà d'azione nel coordinamento, chiamiamolo così, della magistratura, perchè altrimenti, non vi sarebbe modo di applicare l'importante riforma. Ma occorre di osservare che si tratta di un potere straordinario, gravissimo, che, se è male spiegato, può essere anche pericoloso. Ora questo potere costituisce per noi un mandato d'alta fiducia, che il deputato può concedere ad un governo, non a tutti i governi.

Quanto a me, illustri signori, dichiaro che ve lo concedo volentieri; e ve lo concederò non solo per tre anni, ma anche per tutto il tempo che si credesse necessario perchè l'importante riforma potesse essere attuata; e non conosco il domani, e non so se domani voi sarete allo stesso posto. Le vicende della politica, qualche volta superano le umane previsioni; e se, in questi tre anni, voi ve ne andate, francamente non saprei se il Ministero che succederebbe a voi, potrebbe avere tutta la mia fiducia e specialmente quella implicita richiesta dalla esecuzione di sì delicato mandato. Io fo questa riserva solamente a limite, che mi pare, *a priori*, un po' troppo lungo, del termine stabilito per l'ordinamento della magistratura.

Ora, e per rendere complete le brevi considerazioni che mi ero proposto di fare sulla prima parte del disegno di legge non posso dispensarmi dal toccare una delle questioni dibattute sollevate dal progetto. E non me posso dispensare perchè ogni deputato che poco o molto ha studiato leggi, ha firmata una specie di cambiale morale, di toccare certe questioni, quando vengono portate qui alla Camera, sebbene la competenza mia sia inferiore a quella degli altri oratori che ne hanno discusso.

Intendo riferirmi alla questione del pubblico ministero, anch'io; e dirò sommariamente le ragioni che mi decidono a far plauso ai concetti che informano il disegno di legge. Lo Statuto fondamentale del Regno sancisce la divisione dei poteri. Quindi, vi è una specie d'antinomia fra quello che è stabilito nello Statuto e quello che è stabilito nel regolamento giudiziario (articolo 129). Si potrebbe anzitutto chiedere: perchè il potere esecutivo deve avere un rappresentante suo presso il potere giudiziario e non dovrebbe averne uno il potere legislativo, e viceversa, il potere giudiziario presso gli altri due? Ma, prescindendo pure da questo ragionamento che potrebbe parere più accademico, che politico, io dico ad ogni modo che l'articolo 129 dell'ordinamento giudiziario è in perfetta antinomia con lo Statuto. Dice il Musio, uno dei più illustri magistrati, che trenta e più anni addietro si sono occupati della grave controversia: « I principii del nostro Statuto impongono un'ordine giudiziario che sia in antagonismo col potere esecutivo. » Io fo la tara ad un giudizio così rude dell'illustre magistrato; ma non posso disconoscere che se questo antagonismo non è in fatto è certamente in potenza... Filosoficamente non si potrebbe concepire un contrasto fra i tre ordini che costituiscono gli elementi della sovranità dello Stato, ma nel fatto qualche volta avviene; ed allora è da chiedersi come sia concepibile un pubblico ministero il quale sia contemporaneamente rappresentante del potere esecutivo e rappresentante esecutore della legge, e come tale promotore della azione penale? sono due termini che non si possono conciliare, imperocchè un magistrato sia pure della virtù più limpida e più forte... (*Interruzione del deputato Lucchini Luigi*).

Non è a questo punto, onorevole collega, che Ella può fare questa osservazione, ma sarà in pò più tardi; aspetti. (*Interruzioni-Commenti*).

Il magistrato che rappresenta il pubblico ministero si dovrà necessariamente trovare a disagio, di scegliere fra l'uno e l'altro suo ufficio, in caso di conflitto. Questi due termini avrebbero conciliabili, quando si ammettesse a priori che mai l'azione penale del pubblico ministero si possa rivolgere contro il potere esecutivo o contro qualcuno dei suoi membri. Ma se vi è questa possibilità, certamente i due mandati affidati dalla legge dell'ordinamento vigente al pubblico ministero sono assolutamente conciliabili. (*Interruzioni*).

E ne abbiamo anche prove quotidiane; noi ogni tanto assistiamo a dibattiti fatti davanti alla Camera ora sull'azione eccessiva ed ora sull'azione mancata del pubblico ministero; non è questa la migliore prova che il pubblico ministero, così come è costituito adesso, non corrisponde al suo ufficio che è quello di essere custode ed esecutore della legge e dell'azione penale? Che cosa di fatti ha da fare il potere esecutivo in questa azione che sconfinata dai suoi poteri costituzionali e menoma, o lo lascia sospettare, la indipendenza del magistrato? Perchè non dovrebbe il potere esecutivo rinunciare ad una rappresentanza che è fonte di discredito per i pubblici poteri? Su questo concetto siamo probabilmente tutti d'accordo, (*Interruzione del deputato Lucchini Luigi*) salvo s'intende l'illustre collega Lucchini.

Quali i rimedi? I rimedi sono due: o quelli proposti dal disegno di legge, o quelli sostenuti con tanta competenza dall'onorevole collega Lucchini.

L'onorevole Lucchini, si duole, e non a torto, che nello sviluppo dell'azione penale il pubblico ministero sia posto in una condizione diversa ed ingiusta verso la libera difesa; che egli abbia una o due righe nel tocco, mentre il povero avvocato difensore non abbia che un umile tocco senza distintivi. Certamente ciò è un simbolo d'una certa preminenza, d'una certa autorità del pubblico ministero sulla libera difesa... ma di queste esteriorità che non tolgono al difensore di compiere l'ufficio suo, anche col tocco senza filetti, io non mi impensierisco molto, chè ben altri, quelli sovraccennati, sono i difetti della istituzione presente. (*Interruzioni*).

Ma insomma bisogna trovare un rimedio, e bisogna scegliere fra l'uno e l'altro sistema proposto. Ora la mia scelta, onorevoli colleghi, si basa sopra una considerazione essenziale. Io trovo inconciliabile la funzione di rappresentare il potere esecutivo con la funzione di promuovere l'azione penale; quindi se mi trovate un istituto, un rimedio il quale renda impossibile l'invasione del potere esecutivo non solo, ma anche il sospetto d'invasione lo voto volentieri; ma se non avete questo rimedio (e non credo che quelli proposti rispondano allo scopo), evidentemente io debbo scegliere quello che per questa parte mi offre maggiore garanzia di indipendenza del pubblico accusatore nell'esercizio dell'azione penale.

Ora se è vero che col progetto ministeriale il pubblico ministero è messo in una condizione

forse superiore alla presente, perchè gli è data l'inamovibilità, è vero altresì che molti pericoli e molti inconvenienti del sistema presente vengono eliminati col nuovo progetto; e se come è lecito supporre la nuova garanzia accordata al pubblico ministero si accoppierà al carattere e alla coscienza del magistrato, io non so vedere a quali gravi pericoli ci esporremo con la progettata riforma, mentre ora tutti sentono e sanno di esser esposti a tutti i pericoli immaginabili. Certo nessuna istituzione è esente astrattamente da pericoli: ma con la progettata riforma, mancherà quello gravissimo delle pressioni o delle soppressioni del potere esecutivo e cesserà, almeno e logicamente lo si spera, lo scandalo di vedere discussa in parlamento come dipendente dal potere esecutivo una iniziativa che deve aver per base e per fine la legge. All'infuori della progettata riforma non vedo soluzione migliore.

Scegliete voi l'organizzazione, che più vi aggrada, ma non sarà mai una organizzazione indipendente, perchè ciò è impossibile col sistema giuridico amministrativo italiano. Escogitate un corpo autonomo: certo dipenderà da qualcheduno, e questo non può essere che il potere esecutivo, ed allora verranno fuori le ingerenze; e, quel che è più dannoso, i sospetti. Per me, quando si tratta di ingerenza del potere esecutivo; credo politicamente pericolose tanto le ingerenze vere e reali, quanto i sospetti.

Onorevole Lucchini sono cinquanta anni, che si discute su questo argomento; trovatemi un sistema, il quale ci difenda non solo dal fatto, ma anche dal sospetto delle ingerenze del potere esecutivo, lo voterò, perchè non ammetto, nè posso ammettere che il potere esecutivo direttamente od indirettamente si ingerisca nell'azione del potere giudiziario. *(Interruzione del deputato Lucchini Luigi)*.

No, è uno scandalo, onorevole Lucchini, questo è uno scandalo, che bisogna che cessi! La questione è matura ormai per una soluzione. È affliggente che si venga qui nella Camera a discutere, ed a chiedere, invocando l'azione del Governo, come e perchè si eserciti o non si eserciti l'azione penale che ha i termini ed i confini e le sue norme nella legge.

Simili discussioni importano *(Interruzione del deputato Lucchini Luigi)* che si sappia da tutti e che da tutti si immagini che è il Governo, che muove il pubblico ministero e l'azione dei magistrati! *(Interruzione del deputato Lucchini Luigi)*. Onorevole Lucchini,

io voterò la sua proposta quando mi proteggerà da questi danni e pericoli. Datemi maggiori garanzie di indipendenza dal potere esecutivo del potere giudiziario, ecco i termini pratici di una nuova riforma.

Lucchini. Ma che me ne importa!

Pala. Non ve ne importa a voi! *(Si ride)*.

Presidente. Onorevole Lucchini non interrompa, ed Ella, onorevole Pala, sia calmo! *(Si ride)*.

Pala. Ma oramai su questo punto non ho altro da aggiungere, e cesseranno, spero, le interruzioni del collega Lucchini.

Ed ora, onorevoli colleghi, mi siano concesse rapide osservazioni sulla seconda parte del progetto che riflette il riordinamento delle magistrature. In quanto all'istituto della Corte di cassazione non ho osservazioni d'importanza da fare, e mi limito solamente ad esprimere un lieve dubbio, che cioè sia troppo limitata la competenza che il progetto dà alla Corte di cassazione. Non ignoro le obiezioni che determinarono siffatta limitazione, che furono da altri esposte nella discussione e rilevate nella relazione ministeriale; ma non ritengo che queste ragioni sieno tali da giustificare in via assoluta la proposta limitazione di competenza.

Queste ragioni sono sostanzialmente due. Anzitutto, si dice, in una parte notevole d'Italia la giurisprudenza avendo adottato la teorica del travisamento come mezzo di cassazione, si è con ciò aperta la via al dibattito in cassazione di questioni di mero fatto, sotto sembianze di controversia di diritto, donde con la unificazione della Cassazione il pericolo di invadere con troppa frequenza il campo della Corte Suprema, con questioni estranee al puro campo del diritto. Di più si dice, le statistiche dimostrano che ci sono troppi ricorsi: duemila cinquecento in cifra tonda. Quale sezione civile sarà sufficiente al disbrigo di tutte queste cause? Una limitazione adunque della competenza si impone, anche per non paralizzare l'azione della Corte Suprema con un'eccessivo numero di ricorsi che non potrebbero esser convenientemente esaminati.

Ma queste due obiezioni non credo abbiano un grande valore pratico. Anzitutto ritengo che la così detta teorica del travisamento invalsa un tempo dinanzi la Cassazione torinese, non abbia un gran valore come coefficiente del numero delle cause, e d'altra parte credo che adesso sia assai, ma assai in ribasso, sì da non potere la teorica stessa minacciare un

notevole affollamento di cause dinanzi la Corte Suprema. Del resto, onorevoli ed illustri proponenti, ritenete per certo che vi saranno sempre cause di tale importanza per le quali si andrà in Cassazione, qualunque sia il motivo che si invochi: certe cause vanno fatalmente in Cassazione, e lo insegna l'esperienza quotidiana. In quanto poi alle cause, che ora sono portate in Cassazione, noi abbiamo un mezzo di difesa nella istituzione della terza istanza, la quale diminuirà presso a poco della metà il numero dei ricorsi da portarsi alla Suprema Corte, cosicchè a conti fatti, dando pure alle statistiche una certa importanza, avremo per la Cassazione unica un numero di ricorsi che non sarà esorbitante, e che probabilmente non eccederà il migliaio ogni anno; lavoro non eccessivo per una magistratura dotta ed attiva.

Del resto, onorevoli ministri proponenti, a me pare che trattandosi di cosa così grave ed importante come è il ricorso in Cassazione non se ne possa limitare la necessaria estensione per considerazioni estrinseche al puro concetto giuridico. La Corte di Cassazione è stata istituita per tener ferma la osservanza della legge, per mantenere uniforme, la giurisprudenza. A quest'ultimo concetto nessuno ha mai creduto seriamente, e sarebbe anzi anti-giuridico il pretenderlo, s'intende entro certi limiti. Ma la violazione di legge denunziabile in Cassazione non può limitarsi ai casi previsti dall'articolo 517 numero 3 della procedura come dice il progetto, poichè vi sono altri casi previsti in altri numeri dello stesso articolo ai quali non si può negare la qualificazione di vere questioni di diritto, nè per conseguenza il rimedio del ricorso. Sono dei dubbj che io sottopongo all'esame ed alla dottrina giuridica degli onorevoli ministri proponenti, e che potranno essere discussi in altra sede, ma che non infirmano il mio concetto di plauso alla legge.

Corte di Revisione. Veramente io ritengo che i criterj informativi di questa nuova magistratura non siano di carattere strettamente giuridico, ma certo notevoli vantaggi deriveranno alla giustizia civile da questa innovazione. Le cause saranno studiate meglio, e diminuirà d'altra parte il numero di quelle che potranno essere portate alla Corte di Cassazione. Vi sono pure degli svantaggi: la lunghezza delle liti e la spesa. Tuttavia, non ostante questi svantaggi io approverò il disegno di legge, ma ad una condizione, che la somma rilevantissima che si spenderà per la istituzione di questa nuova

magistratura non sia argomento che porti alla diminuzione delle magistrature di rango inferiore, le quali hanno ragione di maggior importanza e necessità della Corte di Revisione, perchè giudicano del maggior numero delle cause ed interessanti le classi più numerose e bisognose della tutela del magistrato.

Corti d'Appello. Due innovazioni soprattutto porta il progetto a questo riguardo, una in materia civile, l'altra in materia penale. In materia civile si è aumentato per dir così, la competenza, attribuendo alla Corte d'appello la potestà di giudicare tutte le cause civili in appello dalle sentenze dei pretori. E su questo argomento parlerò nell'ultima parte del mio discorso. L'altra innovazione, in materia penale, consiste nell'aver tolta alla Corte d'appello la potestà di giudicare degli appelli pretoriali, vale a dire degli appelli da quelle sentenze che furono tolti ai tribunali circondariali per attribuirli alle Corti di Assise. Plaudo incondizionatamente più che a quest'ultima riforma ai motivi che l'ispirano, perchè ormai, onorevoli colleghi, è inutile dissimularlo, i giudizi penali in appello non soddisfacevano più nè la coscienza pubblica nè la coscienza dei giuristi. La verità è questa: è raro il caso in cui il magistrato di appello in sede penale si decida, tranne nei casi di flagrante violazione di forme in primo grado, non dirò alla rinnovazione del dibattimento, ma anche semplicemente a raccogliere quelle prove suppletive necessarie che possono essere lì per lì fornite alla Corte, e che questa mediante una semplice ordinanza potrebbe ammettere ed esaurire in breve tempo nella stessa udienza. Mai, o quasi mai, la Corte d'appello ricorre a questo mezzo, quasi sempre doveroso, d'istruttoria. E la ragione è nota a tutti, quanto degna di biasimo: c'è la preoccupazione di far presto, ed è umana questa preoccupazione, nel senso che è questione non di coscienza, ma di abitudine. E c'è la prevenzione di non sopraccaricare troppo lo Stato di certe spese irripetibili: ed infine concorre il difetto gravissimo di giudicare gli appelli sul processo scritto, il che ha reso il giudizio di appello nelle cause penali oramai una vera parvenza in spreto delle norme più vitali del rito giudiziario, basate sul principio della oralità dei dibattimenti.

L'empirismo oramai (questo è nella coscienza di tutti i colleghi), l'empirismo più funesto alla giustizia, in materia penale domina in alto ed in basso; appena è se a questo si sottraggono per la loro composizione le corti di Assise.

Ecco perchè io accetto il concetto informatore di questa riforma: perchè deferendosi comunque alle Corti di Assise il giudizio sugli appelli correzionali, si avvicinano i giudicabili al luogo del commesso reato e al luogo delle prove: assai più agevoli e meno dispendiose queste, è probabile che cessi la sistematica opposizione ad assumerle. Questa circostanza toglierà o diminuirà gli altri inconvenienti che si lamentano oggidì. E se andrete, onorevoli ministri, fino in fondo al principio logico che informa questa innovazione, avrete fatto opera completa; perciò bisognerebbe che voi portaste queste Corti d'assise in tutte le sedi circondariali, altrimenti resterebbero gli inconvenienti ai quali sapientemente avete voluto provvedere, ed avrete giustizia disuguale nella stessa provincia: vizio supremo nella legge.

E veniamo finalmente alla questione del giudice unico, necessariamente, logicamente connessa alla questione degli appelli delle sentenze dei pretori. Ragioni pro e contro se ne sono dette a dovizia; e veramente ce ne sono molte e gravissime in un senso e nell'altro; tantochè il Ministero non si sarebbe deciso per uno di questi sistemi se non ci fossero entrate quelle certe ragioni di ordine secondario in questo tema vitale per la convivenza sociale, ma che pure hanno tanta importanza nella legislazione italiana, le ragioni finanziarie.

Ragioni in favore ce ne sono delle buone, qualcuna ottima, ed altre che mi paiono scarse. Una ragione buona è questa: il giudice unico ha lo stimolo a far bene, a far meglio, a dimostrarsi galantuomo, diligente, coscienzioso nell'opera sua. Questo è certamente un pregio indubitato ed indiscutibile del sistema. Ma vi è un altro argomento fortissimo in favore del giudice unico, l'ottima prova che ha fatto fra noi il pretore. Indubbiamente l'ufficio più difficile nella magistratura italiana è la giurisdizione pretoria, che per la vastità delle sue attribuzioni e per la gravità delle cause che si agitano davanti ad essa primeggia anche su quella dei giudici di maggior competenza. Si adduce però una ragione che non mi pare concludente: questa che in sostanza il giudice unico sia sempre da preferirsi al collegiale; ma l'argomento mi pare in contraddizione col sistema mantenuto per le cause di appello, di revisione e di cassazione, per le quali il collegio è mantenuto.

Le ragioni addotte in senso contrario sono anche ben gravi. La principale è questa. Se si mantiene il giudice unico in sostituzione degli

attuali tribunali circondariali, si va incontro ad insuperabile difficoltà in materia penale. Si è ricordato, a questo proposito ed è vero, che colla mutata competenza dei tribunali circondariali, i quali assorbono ora una gran parte delle cause che prima erano deferite per la loro gravità alle Corti di assise, il giudice unico sostituito al tribunale circondariale, si troverebbe in certi casi non dirò nella morale impossibilità di agire con sufficiente libertà ed indipendenza; ma certo nel morale sospetto che la sua autorità sia insufficiente per un ufficio arduo, per la gravità delle cause, rese più gravi talora, dalle lotte e dalle varie locali competizioni.

Ed in verità con l'attuale codice penale vi è una serie di reati, assai numerosa, pei quali si comminano pene che variano dai tre ai dieci anni di reclusione, e cito ad esempio il falso commesso in atto pubblico da chi non sia pubblico ufficiale, il falso in cambiali ed altri titoli di credito pubblico ecc. Ora non è difficile, anzi è piuttosto frequente che di parecchi reati concorrenti sia imputata una sola persona: aggiungete l'eventuale concorso della recidiva, ed avrete che il tribunale circondariale può condannare a pene che possono variare dai venti a trent'anni di reclusione. Ora io non voglio asserire che sempre il giudice unico possa in questi casi gravi dimostrarsi impari all'arduo compito che gli sarebbe affidato, certo è però che le ragioni addotte, specialmente dai nostri colleghi penalisti, per dimostrare il pericolo che giudizi di tal fatta siano resi da un solo magistrato togato, sono degne di particolare considerazione. Essi invocano un giudice collegiale per giudicare questi reati. Ed il desiderio espresso così autorevolmente mi pare tanto più degno di attenzione in quanto, costituito un magistrato collegiale per giudicare nelle sedi circondariali i reati di maggiore importanza, si sarà così provveduto senza bisogno di altre misure, a dare un magistrato collegiale anche alle cause in appello dalle sentenze dei pretori: rimediando così alla più grave lacuna del progetto.

Imperocchè, con tutto il rispetto, con tutta la deferenza dovuta agli onorevoli ministri proponenti, il solo, il vero difetto che io ravviso nel progetto, l'argomento più forte che sta contro la istituzione del giudice unico così come è disposta nel disegno di legge, è questo: che col giudice unico che compendierebbe tutte le funzioni degli attuali tribunali circondariali, si abolirebbe l'attuale giurisdizione d'appello dei

tribunali stessi per le cause di competenza del pretore, per deferirla alle corti d'appello. Ora questo è tale difetto, che se passasse senza correzione, imprimerebbe uno stimate di suprema imprevidenza e formale ingiustizia a tutta la legge. Io spero di riuscire a dimostrarvi non solo che questa sarebbe cosa gravissima ed incomportabile, ma a far persuasi voi, onorevoli ministri, della necessità di rimediarvi in modo corrispondente alle necessità della giustizia.

Coloro tra i nostri colleghi che hanno nei loro discorsi taciuto questo difetto sostanziale del progetto, e peggio coloro che lo hanno dissimulato diminuendone la importanza con frasi fatte, sfiorandolo in maniera quasi giocosa, hanno dimenticato che una legge la quale disciplina l'amministrazione della giustizia in tutto lo Stato non va considerata alla stregua di altre leggi, siano esse importantissime, siano pur esse di ordine generale. Per queste leggi per quanto importanti, è invocabile il patriottismo, è invocabile lo spirito di sacrificio dei meno a vantaggio dei più, sull'altare delle supreme necessità del paese; e purtroppo, onorevoli colleghi, questo spirito di sacrificio è stato troppe volte invocato dallo Stato a danno della mia povera Sardegna. Ma chiudo la parentesi e vado innanzi: quando si tratta poi dell'organamento della giustizia in tutto il paese, oh! allora lo invocare il sacrificio di pochi e peggio dei molti, sull'altare della collettività, è patente ingiustizia, è sproposito giuridico e politico assolutamente incomportabile, perchè in questi casi l'interesse generale non è, nè può essere l'interesse dei più, ma l'interesse di tutti. Mi duole che il sentimento della responsabilità politica mi obblighi a ricordare certe cose elementari qui nella Camera Italiana, ove non possono, non dovranno essere obliate. Bisogna tener presente che è l'obbligo dello Stato di dichiarare il diritto in astratto, e di organizzare in tutte le parti del territorio nazionale le opportune magistrature che lo attuino colla maggior speditezza e col minor dispendio possibile, è obbligo primordiale immanente, assoluto dello Stato, il principale titolo della sua esistenza; al quale corrisponde un diritto egualmente esteso dei consociati; in tutte le parti del territorio nazionale; diritto eguale in tutti, nel semplice cittadino e nella più popolosa metropoli. Non vi possono dunque essere nella attuazione di questo diritto essenziale ed inalienabile, distinzioni di regioni, come è assurdo parlare di interessi particolari in tema di amministrazione della giustizia, nella

quale e colla quale si realizza il principale fattore della convivenza sociale: la pace pubblica. O che, questa non deve essere mantenuta e garantita per interesse pubblico nelle più remote regioni dello Stato?

Questi sono i principî generali. Ora vediamo quanto danno porterebbe allo Stato ed alla sua compagine il riconoscimento pratico di questi principî. Occorre appena ricordare, onorevoli colleghi, che le cause civili e penali davanti al pretore, costituiscono quasi quattro quinti delle cause che si fanno davanti ai magistrati del Regno.

Bisogna ricordare che col sistema del progetto ben 136 tribunali perderebbero la loro giurisdizione di appello deferita alle Corti omonime, e che con questo sistema tutte le provincie del mezzogiorno e le isole, ed in special modo la Sardegna, sarebbero poste, per ragioni di distanza, per mancanza od imperfezione di comunicazioni, per la tenuità delle cause in rispetto alla spesa necessaria per coltivarle nelle sedi delle Corti di appello, nella quasi assoluta impossibilità di farsi rendere giustizia. Io non posso parlare con speciale cognizione di causa delle condizioni del mezzogiorno come parlarono con special competenza gli onorevoli colleghi che più specialmente le rappresentano. E del resto lo stesso onorevole presidente del Consiglio ne è informato personalmente.

Ma a me corre particolare obbligo di esporre in quali singolari condizioni si troverebbe la Sardegna, se l'attuale progetto divenisse senza altre modifiche, legge dello Stato.

La Sardegna che ha un'estensione superficiale quasi uguale a quella della Sicilia, ha una Corte di appello, per tre che ne ha l'isola sorella, per cinque che ne ha (senza le sezioni staccate) a parità di superficie l'Italia superiore.

(Interruzioni dell'onorevole Lucchini, il quale adduce la scarsezza della popolazione sarda.)

Ma volete negare la giustizia, onorevole Lucchini, ad una regione solo perchè la sua popolazione è scarsa? *(Interruzioni).*

E perchè una regione ha la disgrazia di essere povera, la giustizia dovrà esserle negata?

Mi meraviglia che un uomo così dotto, così sapiente possa dire tali cose!

Lucchini Luigi. Ma io non ho detto questo!

Pala. Oh! Tanto meglio. *(Si ride).*

Presidente. Onorevole Pala, parli alla Camera.

Pala. La Sardegna ha cinque tribunali, oltre quello di Cagliari, sede della Corte di appello, cioè quelli di Oristano, di Lanusei, di Nuoro, di Sassari, e quello di Tempio. Oristano è vicinissimo a Cagliari dalla quale dista solo 80 chilometri: ma il territorio di alcune sue preture, quella di Bosa per esempio, dista da Cagliari tanto che, se si vuole recarvisi col mezzo della ferrovia, occorre una giornata intera. Lanusei, dista dodici ore di ferrovia da Cagliari: ma se si tien conto delle preture che ne dipendono, massime di quella di Tortolì, bisogna aggiungere, quattro, sei e più ore di strada: in totale sono almeno diciotto ore di strada per arrivare a Cagliari!

Nuoro, dista da Cagliari una giornata di ferrovia, se pur si trovano le coincidenze a Macomer. Ma alcune preture, e cito ad esempio quella di Siniscola, dista da Nuoro non meno di 72 chilometri, e più di ottanta il relativo territorio; questa distanza non può essere superata cogli ordinari mezzi di locomozione cioè a cavallo, in meno di due giorni; e così in tre giorni si può comodamente andar a chiedere la giustizia per lire 51 a Cagliari! Sassari però è più vicina: essa non dista da Cagliari che dieci miserabili ore di ferrovia; ma Alghero, Porto Torres, Osilo, che hanno preture da Sassari dipendenti, ne distano dodici o tredici ore.

Castelsardo che ha pur pretura ne dista 15, L'anglona da 18 a 20. Calcolate come volete, sono sempre due giorni di distanza, da percorrere per arrivare alla sede della Corte di appello!

Veniamo alla parte settentrionale della Sardegna, alla Gallura, che ha il suo tribunale a Tempio. Da Tempio a Cagliari ci sono solamente tredici ore di ferrovia; ma siccome quel territorio è estesissimo, perchè il circondario è uno dei più grandi d'Italia, vi sono regioni e preture dalle quali, per recarsi a Tempio, sede del Tribunale, e capolinea della ferrovia per recarsi a Cagliari, bisogna impiegare 10 ed anche 12 ore a cavallo. La Maddalena, Santa Teresa Gallura, la frazione di Arzachena, e regioni della marina, sono in questo caso. Cosichè da S. Teresa Gallura, la Maddalena e regioni marittime per recarsi a Tempio e poi a Cagliari debbono impiegarsi 25 ore a cavallo! ed in ferrovia! (*Interruzioni*).

Ora, onorevoli colleghi, tirate voi le somme: il calcolo d'altronde è presto fatto! Se nella opulenta Sardegna occorrerebbero secondo il progetto, 24, 48, 72 ore, di viaggio per

portare in appello una causa, di 50, di 100 e di 200 lire, dite voi se un tale giudizio convenga economicamente; ditemi se, al contrario la spesa non sarebbe maggiore del valore della lite?! Ora io domando se è giusto e corretto che la Sardegna debba aggiungere ai propri malanni anche quello di non avere nemmeno magistrati per le proprie cause! Allora che ufficio farebbe lo Stato in questa regione? L'ufficio solamente di esigere l'imposte. So bene, onorevoli colleghi che l'eloquenza dei fatti è assai fastidiosa per i teorici delle costruzioni a grandi linee, per i partigiani dello accentramento a tutta oltranza delle cause nelle sedi delle Corti di appello, per gli avvocati dalle grosse e grasse cause commerciali, i quali hanno in orrore le piccole cause ed i modesti e lontani tribunali di circondario!

Io stesso, onorevoli colleghi, ho avuto il dispiacere di sentire da questi banchi di estrema sinistra qualche nostro collega tuonare contro le pretese della povera gente di aver un magistrato come lo hanno e comodo le classi più abbienti!

Io francamente, non intendo questa democrazia che da addosso agli umili per favorire i ricchi; io sono amico della giustizia eguale per tutti, e non ammetto che debba avere una giustizia privilegiata il ricco per le grosse cause, e non averne alcuna il piccolo proprietario, l'artigiano ed il povero.

Io non so spiegarmi come le cause dei ricchi abbiano maggior importanza di quelle degli altri. Anzi se come deputato non posso far distinzioni fra cause e cause, per la tutela che a loro è dovuta, come individuo mi sta meglio a cuore la causa dei più, perchè è la causa della collettività ed è la causa dei poveri, per i quali la trascuranza di una causa può importare la vita e l'esistenza per tutta la famiglia, che quella del ricco, la perdita della quale non farà che rendere un pò più elastica la sua borsa, e forse quella del suo illustre difensore.

Ma venga un po' il collega Sorani (*Si ride*) a spiegarmi perchè si oppone tanto, torturando la statistica, a che anche le cause dei pretori abbiano un giudice di appello possibile. Secondo lui queste cause sono trascurabili, perchè gli appelli sono pochi: ma mi sa egli dire perchè le poche cause dei meno abbienti abbiano diritto di fronte alla giustizia del paese, a minore protezione, sino a denegarsi a quelle il magistrato?! Ed è un giureconsulto della forza dell'onorevole Sorani che vien fuori

con argomenti di questo genere?! Vi sono delle cause, vi devono essere i giudici; ecco la logica che vale più delle sue statistiche! Ma voi dite cose per me assolutamente incomprensibili ed incompontabili! (*Commenti*).

Ed un'altra parola vorrei dire all'illustre ed eloquentissimo deputato dei centri, il quale pronunziò una splendida arringa sulle cause penali e sulle corti di appello, ma dimenticò affatto, egli meridionale, la controversia da me ora discussa...

Voci. Chi è?

Pala. Non c'è.

Questo illustre collega a me, che gli faceva amichevoli rimostanze, perchè avesse dimenticato questa questione, rispondeva: ma sono questioni di dettaglio! Ah! sono questioni di dettaglio coteste? Ma sapete che questa è cattiva logica e peggiore politica, onorevole collega, specialmente per i deboli, perchè essa fu già applicata da altri contro il mezzogiorno, che non è tutto in Napoli, e che voi non la trovaste allora di vostro gusto! (*Interruzione*).

Or voi la trovate buona, perchè favorisce una Corte di appello; ma quando questa logica sarà applicata a voi, e ve ne dorrete non sarete più ascoltati, perchè voi stessi l'avete invocata quando vi ha fatto comodo!

Ed un'altra cosa potrei dire ad alcuni colleghi di questa parte della Camera ed anche di altri settori, (*accenna all'estrema sinistra*) i quali hanno spezzata una lancia per mantenere intatto il progetto nella discussa questione degli appelli delle sentenze pretorie. Signori miei, non accrescete con le vostre insistenze, con nuove imposizioni, i torti della storia verso parti nobilissime del territorio italiano, verso le regioni meno fortunate del mezzogiorno. Pensate che alla stregua della vostra logica noi, che rappresentiamo delle provincie povere e meno favorite dalla sorte delle vincende storiche ed economiche potremo chiedervi: ma non è arrivato il tempo di vedere se non siano troppe le Corti d'appello in certe regioni d'Italia, dove si trovano 5 Corti d'appello per una estensione superficiale eguale a quella della Sicilia e della Sardegna? (*Bene. Commenti.*)

Non sarebbe forse il caso di vedere se non sieno esuberanti sezioni di Corti di appello che distano meno di un'ora dalla sede principale; se non sia giusto e conforme a giustizia distributiva che alcune di queste Corti scendano un po' più giù verso il mezzogiorno, sino alle regioni meridionali, che non ne hanno affatto;

se non sia il caso di dare qualche sezione anche alla povera e dimenticata Sardegna, a Sassari, la quale nel 1859 sotto i pieni poteri ne fu inopinatamente spogliata, con modi che io ritengo calamitosi per la giustizia, e fatali alla concordia delle due provincie sorelle?!

Queste ed altre cose noi potremmo dire ai sostenitori dello *statu quo* in pro dei grossi centri, e delle innovazioni in danno dei minori centri a beneficio delle Corti di appello: abbiate la bontà di riconoscere che la giustizia non può essere tutta per voi, e che oggi vi sono delle regioni che anche esse la reclamano, ed alle quali voi non avete il diritto, nè come deputati, nè come cittadini, di rifiutarla. (*Bene! Bravo!*).

E dopo questo io finisco, o signori, con una dichiarazione che mi è penosa, ma che debbo fare perchè essa condiziona il mio voto. Vi sono delle situazioni che si impongono per quanto penose possano essere, all'uomo politico, ed io, se questa dichiarazione non facessi, sento che tradirei il mio dovere come italiano e come deputato sardo, ed il mio intimo sentimento di lealtà. Se il Ministero non rimedierà a mantenere nell'isola di Sardegna almeno quel tanto che c'è dell'attuale amministrazione della giustizia, se non rimedierà al difetto di levare gli appelli alle attuali sedi circondariali, se non riparerà al difetto per cui la proposta riforma lascia una parte del territorio dello Stato assolutamente sprovvista di amministrazione giudiziaria, io francamente non potrei votare questo disegno di legge (*Commenti*). Ma mi suffraga la speranza che questi difetti non rimarranno. Il mio voto anzi, illustre presidente del Consiglio, è questo, che la legge così opportunamente corretta, passi col voto unanime del Parlamento, passi ed accresca il patrimonio giuridico del nostro paese, e le tante benemerienze vostre, passi ed aggiunga una foglia al serto fulgido delle vostre benemerienze di uomo di Stato, di giureconsulto. Ed anche a voi, onorevole ministro guardasigilli, anche a voi l'approvazione di questo progetto di riforma del quale foste così valido e potente cooperatore, arrecherà non piccola gloria. E niente a me sarà più caro, a me vostro amico, sebbene qualche volta un po' duro, (*si ride*) niente a me sarà più caro del contribuire col mio voto alla vostra gloria, che ridonderà anche ad onore della nostra isola, di cui voi siete oggi il figlio più illustre. So bene che voi siete, e tale dovete essere, ministro del Regno d'Italia e non di una sola regione. E noi, che ricordiamo le esigenze

della vostra posizione, che ben vi conosciamo per il vostro carattere integro, non possiamo certo chiedervi un'opera parziale di giustizia. No; noi vi chiediamo soltanto, come per tutti, la giustizia anche per l'isola nostra; fate, onorevole ministro, una riforma che non ci spogli dei principali elementi della convivenza civile come sono quelli dell'amministrazione della giustizia.

Confido che i voti miei, e dei miei colleghi in deputazione che rispecchiano quelli dell'isola tutta, saranno esauditi: e sarà opera di giustizia, che accrescerà il plauso all'opera vostra, e la riconoscenza dei vostri conterranei.

Con questo augurio io ho finito. (*Benissimo! Bravo! Molte congratulazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'on. Gallo.

Gallo. Mi propongo, onorevoli colleghi, di fare brevi dichiarazioni, accompagnate da qualche osservazione, le quali servono ad esplicitare il mio voto che sarà favorevole al passaggio alla seconda lettura di questo disegno di legge. E veramente, tranne delle dichiarazioni, non c'è altro da fare, giacchè in verità un dibattito serio, una polemica politica su questo disegno di legge non la vedo, salvo che si voglia tutto limitare a tirar contro l'onorevole Lucchini: sarà probabile che io lo faccia, ma non credo che in questo si possa riassumere tutta la presente discussione.

È vero che vi sono stati molti oratori che hanno trovato delle mende nel presente disegno di legge, ma nessuno a me è parso che abbia negato il suo voto per il passaggio alla seconda lettura; dunque, venire a perorare la causa del passaggio alla seconda lettura, a me pare proprio una superfluità e, che basti limitarsi a semplici dichiarazioni. Difetti nel disegno di legge se ne trovano, questo è fuor di dubbio, ma dei ritocchi, cammin facendo, al disegno di legge stesso se ne possono fare; e forse il ritocco più vero e maggiore è quello che ha costituito oggetto della bella e simpatica perorazione fatta dall'amico onorevole Pala, il quale ha avuto il plauso della Camera non solo per la bontà e validità dei suoi argomenti, ma anche, e più per la giustizia e la sincerità della causa che sosteneva. E le mende si trovano facilmente perchè è risaputo che la critica è facile e l'arte è difficile; e là (*accennando al banco dei ministri*) ci vuole dell'arte, per quanto qui basti la critica. Ci sono degli architetti che trovano degli errori di euritmia nel Colosseo, come dei pittori che trovano degli errori di disegno nei quadri di

Raffaello, e persino i gesuiti trovarono degli errori nella Divina Commedia. Può darsi adunque che anche in questo disegno di legge qualche piccolo errore si possa trovare, ma si correggerà col passaggio alle ulteriori letture che potranno certamente migliorare il progetto originario. Ecco perchè secondo me tutta la questione in questa discussione sta solamente su questo punto: il disegno di legge trova una condizione di cose che migliora, o il disegno di legge stesso non migliora le condizioni attuali? Se siamo nella prima ipotesi, allora bisogna votare in favore, se nella seconda ipotesi, allora bisogna votare contro. Ora a me pare che il disegno di legge migliori immensamente le condizioni attuali, sia in relazione alla posizione materiale e morale dei magistrati, sia in relazione alla maggiore efficacia della loro azione, sia finalmente perchè con qualche ritocco può non riuscire lesivo di interessi costituiti che devono essere sempre purtroppo rispettati.

Si potevano fare delle soppressioni, ha detto l'onorevole Ferrero di Cambiano: perchè il Ministero che ha così forte maggioranza, non le ha proposte? dunque la maggioranza sua è diversa dai quadri agli effettivi. Può darsi che l'onorevole Ferrero di Cambiano in parte abbia ragione, ma egli avrebbe dovuto considerare che si hanno certe questioni nelle quali i quadri e gli effettivi non possono mai corrispondere; e questa è una di quelle tali questioni. Se io per caso rivolgo lo sguardo agli ordini del giorno che sono stati presentati con numerose firme, e faccio l'inventario di esse, io trovo la ragione sufficiente e completa del perchè i quadri non possono corrispondere agli effettivi. C'è un ordine del giorno che raccomanda la *giustizia pronta, sollecita e non dispendiosa*, e che quindi sostiene ciò che ora ha sostenuto l'onorevole Pala; ebbene là trova insieme le firme degli onorevoli De Giorgio, Cimorelli Battelli e Raccuini trovo gli onorevoli Maggiorino Ferraris e Cimati insieme agli onorevoli Lagasi, Pantano e Credaro. Veda dunque l'onorevole Ferrero di Cambiano che ne sia dei quadri e della loro corrispondenza con gli effettivi! Ma ciò non è ancora tutto: c'è un altro ordine del giorno, ed è precisamente quello sottoscritto per il primo dall'onorevole Comandini e quindi dall'onorevole Caldesi; vedete quali firme vengono dopo; quelle degli onorevoli De Riseis Giuseppe e Di Rudini.

Ma come volete che in politica, una questione come questa, nella quale sono in ball

interessi generali e particolari, i quadri corrispondendo agli effettivi. Dunque io non credo che sia il caso di sorprendersi perchè non si faccia assegnamento sopra una precisa maggioranza politica. Io son di avviso che il Ministero avrebbe avuto il coraggio di proporre delle soppressioni se le avesse credute utili: ma è poi una prova di coraggio, il proporre certe soppressioni quando si ha la coscienza che possano riuscire dannose? Ho ragione del resto di supporre che il Ministero avrebbe potuto averlo; ed infatti l'unificazione delle Corti di cassazione, e la trasformazione delle Corti territoriali in Corti di revisione, non è una soppressione di Corti di cassazione, non è una prova di coraggio, che è venuta dai proponenti del disegno di legge?

Ma si poteva, si dirà, sopprimere puramente e semplicemente le Corti di cassazione senza bisogno di trasformarle in Corti di revisione. E vi par cosa facile eliminare di un colpo il magistrato supremo nelle quattro cospicue città che per antica abitudine considerano come in esse esistenti tutti gli stadi di giurisdizione? Nè il solo riguardo agli interessi di queste quattro città ha ispirato la istituzione delle Corti di revisione. Il disegno di legge contempera benissimo la soddisfazione delle legittime aspirazioni delle quattro sedi delle attuali Cassazioni territoriali con le non meno legittime esigenze del nuovo ordinamento; la proposta del governo costituisce un tutto armonico ed organico, imperocchè introdotto il giudice unico in primo grado, dopo il secondo grado in via di appello, si rende per maggior garanzia necessario il magistrato di revisione.

Dunque il disegno di legge, secondo me risponde ai tre fini che la riforma si prefigge; cioè, il miglioramento delle condizioni dei magistrati, la maggiore efficacia dell'opera loro e finalmente il rispetto agli interessi costituiti. E questi tre punti io cercherò di dimostrare.

Il miglioramento delle condizioni dei magistrati, è morale e materiale insieme. Il miglioramento materiale, si rileva dalla tabella annessa al disegno di legge, e su questo punto nessun oratore ha potuto fare osservazione. Il reale ed effettivo beneficio dei magistrati sarà immenso. Il magistrato non è un impiegato, il magistrato non appartiene puramente e semplicemente alla cosiddetta burocrazia. Io assimilo il magistrato all'insegnante; entrambi o sono impiegati sui generis, o non sono impiegati. Il loro non è ufficio, è un apostolato; il loro non è un compito ma è un sacerdozio;

dunque debbono essere rivalsi convenientemente dell'opera loro, che è insieme, e materiale e morale. Ho sempre trovato una grande somiglianza tra l'opera del magistrato e l'opera dell'insegnante: sono entrambi educatori, educano amendue, il magistrato con l'esempio, e l'insegnante con il precetto, ed è bene che il paese li retribuisca, non come tutti gli altri impiegati, ma ad una stregua diversa, appunto perchè l'opera loro è più alta e più nobile di quella di tutti gli altri impiegati.

Con questa nuova tabella nuove condizioni verranno create ai magistrati. Si narra che un insigne penalista, non garantisco la verità dell'aneddoto ma garantisco che molti lo raccontano come vero, ogni qual volta gli si presentava agli esami in una delle più cospicue Università del Regno qualche candidato debole, non avendo l'animo di disapprovarlo ma ritenendolo inetto alla professione, prevedesse con una sanguinosa celia che il nuovo laureato dovesse scegliere la carriera di magistrato!

Di fronte alla prospettiva ben lusinghiera della nuova carriera giudiziaria l'atroce previsione non sarà più possibile.

La diminuzione del numero influirà sommaramente a migliorare le condizioni dei magistrati, perchè la proporzione tra il capitale intellettuale di cui può disporre il nostro paese ed il numero dei magistrati, sarà più conveniente. Questa questione l'ho trattata una volta, quando si sono aumentate le facoltà di alcune Università. Grave errore è stato quello di aver gonfiato le Università minori in Università maggiori, e di avere in un momento improvvisato un grande numero di insegnanti senza considerare se il paese poteva disporre di tanti cultori delle scienze e delle lettere; il corrispondente capitale intellettuale il paese non lo aveva, e perciò si fu costretti a reclutarli con molto largo criterio: così il paese può non avere il capitale intellettuale necessario oggi, secondo l'attuale ordinamento, all'amministrazione della giustizia; e per richiedere un numero esorbitante di giuristi noi dobbiamo contentarci dei mediocri.

Diminuendo il numero dei giudici, saranno naturalmente sottratti al foro alcuni dei buoni, dei migliori elementi, che andranno ad impinguare le file della magistratura; e la magistratura manterrà più alto il suo prestigio ed il suo nome, e potrà più severamente e più indipendentemente amministrare giustizia.

Chi può negare che oggigiorno chiunque

ha la coscienza di potersi sostenere nella lotta per l'esercizio professionale non può essere adescato dalla visione dei limitati orizzonti che presenta la carriera giudiziaria? Chi può negare che solo coloro che restano sconfortati appena usciti dall'Università o vinti dopo qualche battaglia, si adattano a seguire la carriera del magistrato? Allarghiamo gli orizzonti di questa carriera, e le più forti energie intellettuali che le nostre Università formano o ritemperano non isdegneranno d'intraprenderla, di abbracciarla.

Alle guarentigie dello stipendio si aggiunga tutto ciò che riguarda la formazione delle Commissioni per le nomine e le promozioni, e la istituzione del Consiglio superiore di giustizia; a queste disposizioni io sono pienamente favorevole. Solo sulla loro composizione mi permetterei di ripetere quelle osservazioni che da altri oratori sono state fatte. Io non consento che facciano parte di queste Commissioni o del Consiglio superiore i rappresentanti dei consigli dell'ordine degli avvocati. Prescindendo che i rappresentanti di questi consigli possono, alle volte, non raccogliere o le più vive forze o le più eminenti individualità del foro, basterebbe la considerazione di subordinazione, di dipendenza, necessaria, fatale, tra l'avvocato ed il magistrato, per non lasciare insospettata l'opera del magistrato né insospettabile l'opera dell'avvocato.

In un paese retto da libere forme costituzionali vale moltissimo non solo la realtà della rettitudine, ma, e più ancora, la opinione che il pubblico ha della rettitudine dei funzionari che amministrano la giustizia: l'avvocato ed il magistrato sono due funzioni che debbono guardarsi sempre, e non incontrarsi mai. Politicamente anzi, credo che sia molto più influente l'elemento dell'opinione, anzi che quello della realtà. Io arrivo a questo punto, ciò che parrà un paradosso, credo che politicamente è più utile che il pubblico creda alla giustizia ed all'indipendenza del potere giudiziario di quel che non sia la stessa esistenza della giustizia e della indipendenza.

Bisogna educare, anche su questo punto, le nostre popolazioni; e quindi togliere questo contatto che può non essere immondo, ma che può essere creduto tale e che può ingenerare dannose e deleterie insinuazioni.

Ma, cammin facendo, nella seconda lettura, si potranno correggere queste piccole mende del disegno di legge.

E passo all'altro punto che riguarda l'ef-

ficacia dell'azione del magistrato. Per me, il primo beneficio del disegno di legge è quello dell'unificazione delle Corti di cassazione. Grande, immenso beneficio! Molti oratori hanno detto che il disegno di legge ammette tutti e due i sistemi: cioè, il sistema della terza istanza ed il sistema della Cassazione; ma così non è: la Corte di revisione è una terza istanza, indubbiamente, ma non è l'istituto della terza istanza che alcuni giuristi vorrebbero sostituire alla Cassazione. Oggi, poi, l'onorevole Ferrero di Cambiano proponeva addirittura la soppressione delle Corti di cassazione, mantenendo invece le Corti di revisione come tribunali di terza istanza. Io della Corte di cassazione ho un concetto tutt'affatto speciale; credo che la Corte di cassazione non sia solamente un corpo giudiziario, ma sia all'resi un corpo politico; e che in tanto però sia corpo politico, in quanto è corpo giudiziario: in altri termini, che, nella sua funzione giudiziaria, vi sia una funzione altamente politica. In un paese grande come il nostro, dove i fori contenziosi speciali, in quest'ultimo periodo di tempo, si sono grandemente sviluppati, è necessario che ci sia un magistrato supremo al di sopra di tutti, che regoli i limiti della competenza d'ogni magistrato speciale, e ne freni l'azione dentro i confini delle leggi, affinché non esorbitino dalle loro attribuzioni. E questa è funzione altamente politica, che non può esser data se non al più grande e più nobile corpo giudiziario, quale è la Corte di cassazione. Parlando di questo disegno di legge, di fronte al paese, bisogna esser franchi. In quali condizioni si trova oggi il funzionamento del magistrato di Cassazione e preso nel suo insieme?

Senza colpa degli uomini, un pò per effetto di tradizioni locali un pò per effetto di inveterate abitudini personali, diciamolo francamente, alcune delle Corti di cassazione territoriali non rispondono al compito loro di istituti di cassazione; esse sono mascherati magistrati di revisione o di terza istanza che dir si vogliono. E ciò non è tutto. Quando il magistrato di cassazione irreprensibilmente vuole esercitare il suo ufficio di solo interprete della legge, è distratto fatalmente da questo compito dall'uso di quel suo prudente arbitrio, rappresentato dalla facoltà di cassare per difetto di motivazione.

E bisogna essere ancora più franchi, vi sono inconvenienti del sistema attuale? Immensi e scandalosi; scandalosi, non dal punto di vista morale, intendiamoci, ma dal punto di vista logico e formale. Accennerò qualche esempio.

La costituzione della Corte di cassazione a sezioni riunite si comprende e si giustifica colla unificazione della Corte di cassazione, ma non si comprende nè si spiega con la coesistenza delle cassazioni territoriali. Vediamo che cosa avviene oggigiorno colla istituzione delle sezioni unite della Corte di cassazione in Roma e col funzionamento delle sezioni semplici di Cassazione sparse sulla superficie del Regno.

È frequente il caso che una sentenza di Corte d'appello venga annullata da una Corte di cassazione territoriale; ebbene, il magistrato di rinvio si ribella con voluttà alla Cassazione appunto perchè sa che l'altro magistrato al quale dovrà render conto e ragione della sua sentenza, non è quello che l'ha annullata ma è un altro, cioè la Corte di cassazione di Roma a sezioni riunite.

La Corte di cassazione di Roma a sezioni riunite adunque giudica, non solo delle sentenze delle Corti di rinvio, ma indirettamente anche delle sentenze delle Corti di cassazione territoriali; e mano mano che essa giudica sulle sentenze di rinvio, perdono autorità le Cassazioni territoriali.

Ma ciò non è tutto; le Cassazioni territoriali si vendicano; dico si vendicano nel senso migliore della parola, cioè andando olimpicamente per la loro via senza curarsi della Cassazione a sezioni riunite. Le Cassazioni territoriali, dopo che le sezioni unite hanno giudicato sopra una questione su cui dovrebbe essere già fermata definitivamente la giurisprudenza, si dichiarano contrarie alla giurisprudenza affermata dalla Corte di cassazione a sezioni riunite. Così è avvenuto in parecchie questioni, come quella della validità dell'ipoteca riconosciuta dopo la trascrizione del precetto o nell'altra, se cioè sia necessaria per sentenza l'autorizzazione maritale in certi dati casi in cui c'è opposizione d'interessi tra marito e moglie.

Ora, è ammissibile, che in un paese bene ordinato come il nostro, continui un sistema che scuote dalle basi la coerenza nell'amministrazione della giustizia e dopo che il magistrato pronuncia a sezioni riunite e conferma la massima, venga un altro magistrato il quale questa massima annulli, ed accetti il principio assolutamente opposto? Dunque il vantaggio della unificazione delle Corti di cassazione sarà immenso. Del resto l'istituto della Corte di cassazione implica necessariamente l'unità delle Corti di cassazione.

Infatti che cosa deve fare la Corte di cassazione? Mantenere l'osservanza della legge e la sua

interpretazione. Ora qual'è la relazione tra il legislatore ed il magistrato di Cassazione? È quella che si sintetizza nella massima antica che il giudice è la legge parlante, mentre il legislatore è il giudice muto. (*Interruzioni*). Può darsi che non sia esatta quest'ultima ipotesi, ma la prima è assolutamente vera. Ebbene, il legislatore dice quello che gli fa dire il magistrato; è dunque ammissibile che al legislatore una Cassazione faccia dire una cosa, ed un'altra Cassazione un'altra?

È necessario che la Cassazione, come supremo corpo giudiziario e di natura politica, che deve provvedere all'osservanza della legge, sia unita; e quando il disegno di legge mi assicura l'unità della Corte di cassazione senza ledere l'interesse costituito delle altre sedi di Corti attuali, riparando con le Corti di revisione, questo per me è il primo merito del disegno di legge, ed io debbo plaudire principalmente per questo.

Il modo di reclutare i consiglieri della Corte di cassazione non può essere quello, suggerito dall'onorevole Sacchi; non si possono cioè rendere i consiglieri della Corte di Cassazione eleggibili. Incomincio col dire che nelle riforme, perchè rispondano ai tempi e soddisfino reali bisogni, senza pericolo di scosse violente, è bene procedere per gradi e che il grado, stabilito in questo disegno di legge in confronto della legislazione giudiziaria attuale, rappresenta un passo avanti abbastanza importante, appunto perchè le categorie, dalle quali si possono ricavare i consiglieri della Corte di cassazione, sono diverse. Non si va a quel grado solo per anzianità, ma anche per titoli, e vi possono andare i professori di diritto, dopo un dato tirocinio, e le illustrazioni del foro nell'esercizio della avvocatura. È stabilita cioè una specie di articolo 69 della legge Casati anche per gli avvocati, ed i professori i quali possono diventare magistrati di Cassazione. Speriamo che i ministri di grazia e giustizia futuri si servano di questo articolo 69 in modo diverso da quello, in cui i ministri della pubblica istruzione passati se ne sono serviti! (*Si ride*).

L'onorevole Sacchi domanda la eleggibilità dei magistrati di Cassazione. La proposta non è nuova, fu fatta anche, mi sembra, da Robespierre nel 1790 e fu adottata; se non che immediatamente dopo fu abbandonata. Io non credo che il nostro paese sia maturo a questo genere di riforma. Non la combatto razionalmente; anzi può darsi che nei momenti, in cui l'uomo politico in me tace ed il modesto

pensatore prende il sopravvento, io preveda come certa in un lontano avvenire questa forma di nomina dei magistrati di Cassazione. Oggi-giorno però politicamente sarebbe un nonsenso perchè ripugnerebbe persino allo stesso istituto della Cassazione, presso il quale è necessaria una speciale e tecnica competenza, che si acquista solamente con una lunga e matura esperienza. Le riforme non si fanno a base di intuizioni, per quanto geniali ed attraenti, si fanno a base di matura riflessione. Il sistema elettorale, che da noi, non dico che abbia fatto cattiva prova in altri rami, ma certo non ha fatto la prova migliore, non può introdursi nella magistratura e son sicuro che farebbe una prova peggiore e più disastrosa nell'applicazione ai magistrati di Cassazione. Il progresso è una processione; mentre alcuni si avviano molto avanti, altri restano molto indietro. In questa processione, noi ancora in materia di estensione del sistema elettorale non possiamo prendere i primi posti. Camminiamo, camminiamo sicuri per la larga via della educazione politica, e raggiungeremo men tardi un posto migliore. Non è nè possibile nè utile che io mi fermi a dimostrare come e perchè la macchina elettorale nel nostro paese, o certo in gran parte di esso, non funziona regolarmente; ciò mi distrarrebbe, avrò tempo a farlo altra volta.

Una piccola osservazione come tra parentesi. Forse sarà cosa di seconda lettura piuttosto che di prima, ma è bene che io enunci sin da ora il mio pensiero. In ordine alle sezioni unite della Corte di cassazione il disegno di legge ha una disposizione, che non saprei approvare, cioè l'obbligo che degli 11, che debbono formare le sezioni unite, 5 appartengano alla sezione civile e 5 alla sezione penale. In questa materia la restrizione non è, mi pare, utile, ma mi pare dannosa: non è bene imporre alle sezioni unite, specialmente perchè il numero dei magistrati di Cassazione addetto alla sezione civile, è superiore anche a 10, che siano chiamati 5 della sezione penale. L'onorevole Lucchini mi avrà per iscusato, ma ognuno, come è naturale, ha la sua competenza speciale, ed il magistrato assegnato alle sezioni penali è meno adatto certamente, o almeno si presume tale, per trattare controversie civili.

Ed ora vengo alla Corte di revisione. La Corte di revisione, secondo me, non ha bisogno di alcun ritocco, solamente sarebbe necessario qualche chiarimento. Uno è stato, mi pare, domandato ieri dall'onorevole Pozzi, relativamente all'istituto della revocazione; ed a pro-

posito della revocazione non mi potrei trovare d'accordo con l'onorevole Sorani, il quale oggi ha sostenuto che l'istituto della revocazione dovrebbe essere trasportato nel magistrato superiore. Ma allora non sarebbe più l'istituto della revocazione.

Intanto il rimedio straordinario della revocazione è quello che è, in quanto è lo stesso magistrato che ha emesso la sentenza che deve revocarla, tanto vero che in qualche passata legislazione la revocazione prendeva il titolo di ritrattazione; era lo stesso magistrato che riconosceva il proprio torto. Del resto nei casi possibili di revocazione, il torto non è sempre del magistrato; vi è anche il dolo delle parti, la falsità riconosciuta dopo dei documenti. Quindi non è esatto che il magistrato trovi una certa ripugnanza a pronunciare la revocazione della propria sentenza per non emettere la confessione di aver giudicato male. E poi, che cosa significa deferire al magistrato superiore la revocazione se non sopprimere la revocazione e tutto lasciare assorbire dal rimedio ordinario dell'appello? Solamente io desidererei il coordinamento tra l'istituto della revocazione previsto dal Codice di procedura civile, e le disposizioni di questa legge, che è solo legge di ordinamento giudiziario. Andranno soggette alla revocazione le sentenze della Corte di revisione? Allora bisognerà coordinare a questa nuova legge il Codice di procedura civile, perchè quest'ultimo parla solamente delle sentenze d'appello.

Ed a proposito della Corte di revisione io debbo enunciare una mia opinione. Il disegno di legge crede utile di sopprimere i presidenti; e va bene; il presidente, intendiamoci, non come funzione ma come posto in organico; e su questo punto siamo d'accordo. Se non che il disegno di legge dispone che il presidente della Corte di revisione venga nominato dalla Corte di cassazione, come il presidente della Corte d'appello da quella di revisione. Questa disposizione o si è combattuta da alcuni perchè temono che il Presidente pari di grado ai suoi colleghi non abbia autorità, o si è difesa da altri perchè la nomina fatta dal magistrato superiore conferisce sempre una sufficiente autorità. Ora, francamente, io ho un concetto diverso dell'autorità del magistrato. Mi parrebbe molto più conveniente che il presidente della Corte di revisione e il presidente della Corte d'appello fossero nominati dagli stessi consiglieri della Corte di revisione o della Corte d'appello. E ne dirò le ragioni. Io credo che

un magistrato deve fondare la sua autorità sul suo valore morale di fronte ai suoi colleghi. La sua autorità non deve essere sovrapposta a quella degli altri ma deve essere ispirata dalla sua persona; in altri termini l'autorità dev'essere conferita, dopo di essere stata intrinsecamente riconosciuta, dai colleghi stessi che debbono sottostarvi: non deve venir di fuori ad obbligare al rispetto i colleghi, ma deve scaturire dalla loro convinzione della superiorità o dell'attitudine speciale del loro collega. Siamo noi sicuri che i meriti di un magistrato saranno riconosciuti ugualmente che dai propri colleghi dal magistrato superiore, che non solo è diverso di grado, ma può essere anche lontano di sede e perciò di esercizio, e senza contatti tali da infondere in lui una vera e profonda conoscenza delle persone e della loro capacità? Un presidente della Corte di revisione potrà essere riconosciuto uomo abile, uomo colto dai consiglieri della Corte di cassazione, e non più facilmente potrà essere riconosciuto come tale dai suoi colleghi? E così per i presidenti di Corte d'appello. Quando l'autorità è data dai colleghi la sua funzione riesce più utile e più efficace: l'autorità di un Presidente dev'essere costituita dalla somma delle singole frazioni di libertà che ognuno dei giudici deve necessariamente sacrificare. Dunque gli stessi colleghi, e non altri, dovrebbero delegare ad uno dei loro colleghi, che può essere più o meno anziano, ma che certamente deve essere ritenuto per il più abile od esperto, l'autorità di dirigerli e coordinarne l'azione.

Vi è bisogno di ricorrere alla nomina di un magistrato superiore? (*Interruzioni*).

Quello cui non consento poi (sono cose di second'ordine, ma è bene tenerle presenti fin da ora) è la sospensione delle sentenze. La Corte di revisione, secondo il disegno di legge potrebbe sospendere l'esecuzione delle sentenze. Ora, invece di questa disposizione che dà alla Corte di revisione la facoltà di sospendere le sentenze, io lascerei lo stato attuale delle cose, quello cioè che quando la sentenza è eseguibile provvisoriamente, si può domandare la inibitoria della esecuzione alla Corte di revisione; quando non è eseguibile provvisoriamente non è d'uopo di disciplinare il caso della sospensione, appunto perchè esecuzione non c'è. L'assimilare l'ufficio della Corte di revisione, in relazione alla eseguibilità delle sentenze, a quello della quarta sezione del Consiglio di Stato, non mi pare concetto sano e

corretto, perchè là si tratta di motivi di ordine pubblico che possono determinare la sospensione di alcuni provvedimenti mentre pende il ricorso; qui non so qual grave motivo potrebbe trovare il magistrato, trattandosi di dibattiti puramente privati e di interesse personale delle parti, per sospendere l'esecuzione della sentenza. Il prudente arbitrio del magistrato sarebbe eccessivo: è vero che il magistrato se ne servirebbe con discrezione e con giustizia, e solo nei casi strettamente necessari, ma è più vero ancora che, per il primo deve rifuggire il legislatore dal mettere il magistrato nella condizione di disporre di così larghi poteri discrezionali in materie di privati interessi.

E vengo alla questione del pubblico Ministero, che è stata già trattata da molti e sulla quale farò poche e fugaci considerazioni. L'onorevole Lucchini è stato il primo a fare opposizione alle disposizioni del disegno di legge sulla radicale riforma del pubblico ministero.

A me e a lui avverrà ciò che avviene a quei due personaggi dell'Amleto di Shakespeare, quando guardano le nuvole e l'uno vi vede un cestello l'altro un cammello. Egli in questa riforma vede qualche cosa che è contraria alla libertà, io invece credo che questa riforma sia ispirata ad una larga applicazione di principi liberali. Sarà più liberale di me l'onorevole Lucchini, ma è in nome della libertà che io sostengo il disegno di legge, pur consentendo che egli, in nome della libertà, lo impugni.

Ma vediamo tra questi due campioni della libertà chi ha ragione, e chi ha torto. Basta accennarla la questione perchè sia risolta nel senso a me favorevole. Che cosa fa il disegno di legge? Tronca, toglie qualunque punto di contatto fra il potere esecutivo e il potere giudiziario. Ora, *a priori*, senza discutere quali siano le singole disposizioni del disegno di legge, senza bisogno di sapere quali sieno gli intendimenti del legislatore, basta il fatto solo che il potere esecutivo, con una proposta rinunzi alla sua ingerenza sul potere giudiziario, perchè la sua proposta sia liberale.

L'onorevole Lucchini ha perfettamente ragione quando ritiene che tutte le facoltà, che hanno chiamato amministrative per distinguerle dalle facoltà giudiziarie, possono essere tolte, senza bisogno di una legge sull'ordinamento giudiziario. In questo siamo completamente d'accordo, ma non è di questo che si tratta: si tratta invece della costituzione dell'ufficio del pubblico ministero nei suoi rapporti con

lazione del magistrato. Certamente sarebbe stato meglio che insieme alla discussione sull'ordinamento del pubblico ministero si facesse anche quella sulla riforma del procedimento penale, poichè, come giustamente si osserva nella relazione che precede il disegno di legge, sarebbe stato utile che questa riforma giudiziaria venisse insieme alla riforma della procedura penale; ora siccome la riforma del codice di procedura penale non è ancora venuta, noi ci troviamo nel caso di provvedere all'organo senza sapere con precisione quale sia la funzione che dovrà esercitare.

Ma giacchè siamo chiamati ad occuparci, per quanto incompletamente, del pubblico ministero, è bene risolvere una buona volta la questione della sua organizzazione.

Non consento con l'onorevole Lucchini in ordine all'apprezzamento dell'opera del pubblico ministero.

L'onorevole Lucchini ritiene che il pubblico ministero sia come il difensore: sono le due parti, egli dice, nel processo scritto e nel processo orale che rappresentano l'uno l'accusatore, l'altro l'avvocato del cittadino. Ora il pubblico ministero non lo concepisco in questo modo, e appunto perchè così si è concepito fino ad oggi, io sono favorevole alla riforma che questo modo abbandona.

Il pubblico ministero è un accusatore, ciò è fuori di dubbio: ma egli non deve accusare che dopo un sommario giudizio che egli abbia potuto dare sul fondamento dell'accusa: egli, adunque, è un giudice *sui generis*, ma è, e dev'essere, un giudice.

È una petizione di principio il dire che la funzione del pubblico ministero non è funzione giudiziaria. La funzione del pubblico ministero è giudiziaria se il pubblico ministero entra nell'orbita della magistratura giudicante; invece, la funzione del pubblico ministero non è giudiziaria, se questo istituto resta qual'è. Di guisa che il voler sostenere che il pubblico ministero deve restare qual'è, perchè la sua non è una funzione giudiziaria, è un circolo vizioso, perchè dà come provato quello che, non solo non è provato, ma non è vero.

Il pubblico ministero, secondo l'istituzione attuale rappresenta il potere esecutivo nella iniziativa e nello svolgimento dell'azione penale. Questa ingerenza, per quanto nominale e potenziale che si voglia, è sempre una restrizione alla libertà ed alla indipendenza dell'azione giudiziaria. Non è già che il potere esecutivo si disinteressi dell'azione penale, ma

ne investe il potere giudiziario, che amministra giustizia in nome del Re: il pubblico ministero non avrà più la diretta, la speciale delegazione del potere esecutivo, ma, agendo dentro la grande famiglia giudiziaria, sarà sempre investito di un potere politico e sociale che eserciterà indipendentemente da qualunque organo del governo, ma come organo particolare della stessa autorità giudiziaria.

E tutto questo, francamente, mi pare evidentemente la genuina applicazione di un principio liberale. Il pubblico ministero, onorevole Lucchini, non deve fare il mestiere dell'accusatore; il pubblico ministero non deve iniziare la sua carriera come la inizia l'avvocato, vedendo sempre accusati là dove forse non ci sono, siccome l'avvocato è costretto a vedere innocenti là dove forse o certamente non vi sono; questo è un pubblico ministero che non risponde più alle esigenze dei tempi, e credo che la riforma sia bene augurata, quando lo trasforma e lo vivifica con un alito di nuova energia. Mi sorprende come l'onorevole Lucchini abbia potuto affermare che, questa riforma del pubblico ministero, ci riporta ad alcuni secoli addietro, ai tempi cioè in cui per il processo inquisitorio erano fuse insieme le qualità di giudice e di accusatore. In questo argomento vi è un equivoco. È vero che al tempo in cui il processo era inquisitorio la funzione per sé stante del pubblico ministero non esisteva; ed è vero eziandio che l'istituto del pubblico ministero fu un progresso: ma sostituito il processo accusatorio all'inquisitorio, un progresso ulteriore reclama nel pubblico ministero, avente una funzione diversa, una diversa organizzazione. Quante volte gli istituti che in un'epoca rappresentano un progresso vengono poi in nome di un progresso ulteriore trasformati o aboliti?

Questo precisamente avviene del pubblico ministero. Il pubblico ministero dipendente dal potere esecutivo, sorse in tempi in cui il suo istituto fu una garanzia per l'accusato: ora, dopo tanto tempo, quando l'esperienza ha provato che non è una garanzia nè per l'accusato nè per la corretta ed indipendente amministrazione della giustizia, è bene che il pubblico ministero sorga dalla stessa magistratura giudicante, e ne costituisca un organo particolare.

Che cosa è il pubblico ministero quando deve iniziare l'azione pubblica, quando deve sostenerla? Secondo me non è altro che un magistrato che delibera gli atti, che delibera il

giudizio, che anticipa, dirò meglio, il giudizio suo. È così che si deve concepire il pubblico ministero; un pubblico ministero che messa la mano sul cuore, sulla sua coscienza, crede veramente che l'accusato sia tale, non già che per il suo mestiere debba dichiarare ad ogni costo che l'accusato debba essere tradotto in giudizio e che l'accusato debba essere condannato. Secondo questo concetto è il giudice che vi dà la guarentigia migliore. La consuetudine di un sereno ed imparziale giudizio, l'abitudine acquisita da lunga esperienza di valutare le prove non possono che influire sommamente nella condotta nobile ed elevata del pubblico accusatore.

Ma dice l'onorevole Lucchini, e sono argomenti validissimi che hanno bisogno di essere combattuti appunto perchè presentano un certo valore, che ciò è contrario alla indipendenza della magistratura. Non vedo come la indipendenza della magistratura possa essere lesa; se continuasse il pubblico ministero ad essere rappresentante del potere esecutivo si vedrebbe irregolarmente una rappresentanza del potere esecutivo dentro la magistratura giudicante, ed allora si comprenderebbe molto agevolmente come sarebbe compromessa l'indipendenza della magistratura. Ma quando è tagliata dal tronco la questione della rappresentanza del potere esecutivo, quando dalle stesse viscere della magistratura deve scaturire l'organo del pubblico ministero come quello che rappresenta una deliberazione, una anticipazione del giudizio, allora l'indipendenza della magistratura non è per nulla compromessa. Solamente bisognerà vedere col nuovo ordine d'idee adottato nella organizzazione del pubblico ministero se dovrà rimanere inalterata o dovrà essere soppressa o stemata la sua azione nelle materie civili, e diversamente disciplinata nelle penali. Ma queste altre riforme che si riferiscono alla funzione verranno dopo, quando sarà accolto il concetto della nuova organizzazione e come conseguenza di essa.

Sicché io credo che, in omaggio ai principî di libertà si debba votare il disegno di legge anche nella parte in cui sopprime l'istituto del pubblico ministero come una emanazione del potere esecutivo.

Resterebbe l'ultima questione, che oramai non ha una grande importanza appunto perchè credo che finirà col trovarci tutti d'accordo, e l'onorevole Pala sarà completamente soddisfatto, perchè il governo consentirà a mantenere alla competenza dei Tribunali gli appelli

civili. Si tratta in generale di salvaguardare rispettabili interessi costituiti e di non permetterne in qualunque modo la lesione. Su questo punto mi pronuncio risolutamente favorevole alla conservazione in genere dello stato attuale delle cose: grave danno sarebbe l'appello dalle piccole cause ad una lontana Corte. Questo sia detto in linea generale, poichè se in via assolutamente eccezionale vi sono degli interessi speciali che sono stati trascurati, se vi sono dei torti da riparare o delle rivendicazioni legittime da compiere in favore di qualche singola città si faccia pure qualche lesione eccezionale e piccola agli interessi acquisiti in omaggio alla giustizia distributiva. Ma di queste questioni ce ne occuperemo con maturità e con precisione nella seconda lettura.

Ho sentito poco fa a parlare della Sardegna; alcuno ha parlato anche delle provincie del Mezzogiorno, delle provincie le più lontane da Napoli; altri potrebbero accennare altri casi di qualche città altra volta privata di istituti giudiziari che ora chiederebbe un miglioramento delle sue condizioni. È necessario non disturbare l'armonia del disegno di legge; ma sarà anche indispensabile esaminare eccezionalmente qualche speciale condizione che merita riguardo.

È mestieri affidarsi al senno ed al criterio della Commissione che sarà eletta dagli uffici, e nello stesso tempo alla coscienziosa oculatezza della Camera, quando si occuperà di questo disegno di legge in seconda lettura, affinché senza ledere gli interessi costituiti che oggi giorno si vogliono garantire, vengano rivendicati quegli altri che fino ad oggi possono essere stati manomessi.

Vi è un'ultima serie di disposizioni, la massa cioè delle norme transitorie, la quale ha messo su molti sospetti e molti dubbi. È bene che anche su questo punto si proceda con molta circospezione: se si potranno stabilire delle maggiori garanzie, sarà forse meglio, ed io credo che l'onorevole Presidente del Consiglio ed il ministro guardasigilli consentiranno, quando si tratterà di esaminare questa parte a fare qualche ritocco per maggior malleveria di coloro che dovranno esser posti fuori degli organici. Io conosco che l'epurazione deve farsi, ma credo che sarà sempre fatta meglio, quando sarà fatta con criterî di stretta giustizia o di equità, e per raggiungere questo scopo è utile contornarla di tutte le garanzie, che possono dare la sicurezza che siffatta epurazione è

fatta solo nell'interesse dell'amministrazione della giustizia.

Ed ora non mi resterebbe che finire col solito augurio, cioè che il disegno di legge possa essere votato dalla Camera. Ma io osservo che il passaggio alla seconda lettura è assicurato, e che sarà assicurata l'approvazione se il Governo consentirà in quei ritocchi, che pur non trasformando il disegno di legge, lo integrino e lo rendano ancora più simpatico alla maggior parte delle popolazioni.

Non posso concludere che con un plauso all'iniziativa dell'onorevole Zanardelli, e dell'onorevole Cocco-Ortu. Questa che noi discutiamo è una vera e pratica riforma degna di un governo liberale.

Il nostro paese ha bisogno di riforme negli ordini giudiziari, negli ordini amministrativi, negli ordini scolastici. È vero che il nostro sistema elettorale non è propizio per votare radicali riforme che implicino spostamenti di piccoli interessi: il collegio uninominale a questo non si presta.

Bisogna prepararsi, se vogliamo mutare con successo, con giustizia e con utilità i nostri ordinamenti, a metodi elettorali che siano più propizi alla guarentigia dei generali interessi. Io penso che lo scrutinio di lista o presto o tardi dovrà sostituirsi al collegio attuale: non sarà un ritorno allo scrutinio plurinominale passato che non fece buona prova: dovrà essere uno scrutinio di lista più largo ed in base a circoscrizioni politiche che non coincidano colle circoscrizioni amministrative: allora solamente il Parlamento acquisterà quella indipendenza che renderà possibili le radicali riforme che il paese attende da tanto tempo. E fino a quando questi nuovi orizzonti non si apriranno a noi, l'accorgimento sagace dei Governi consisterà tutto nel contemperare con savio consiglio il rispetto a tutti gli interessi e l'iniziativa di prudenti e graduali riforme; e perciò lodevole è il proposito del ministero nel presentare questo disegno di legge.

Faccio caldi e fervidi voti che l'esempio degli onorevoli Zanardelli e Cocco-Ortu possa essere seguito anche dagli altri ministri e possa a poco a poco rinnovarsi tutta quanta, al soffio dello spirito nuovo, la nostra vita pubblica ancora improntata a tipi di vecchi istituti che oramai han fatto il loro tempo.

Svecchiamo le nostre istituzioni: rinvigoriamole; rinvigoriamole, attingendo l'ossigeno puro dalla vita moderna, ed allora solamente facendo insieme opera di progresso e di con-

servazione avremo assicurato il prestigio del Parlamento e la prosperità della Patria. (*Bravo! Benissimo! Moltissimi deputati vanno a stringere la mano all'oratore.*)

Presidente. Il seguito di questa discussione è rimandato a domani.

Presentazione di relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Menafoglio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Menafoglio. Mi onoro di presentare un elenco di petizioni sulle quali la Giunta è pronta a riferire.

Presidente. Questo elenco sarà stampato e distribuito.

Interrogazioni ed interpellanze.

Presidente. Si dia lettura delle domande d'interrogazione pervenute alla presidenza.

Del Balzo Girolamo, segretario. Legge:

I sottoscritti interrogano l'onorevole Ministro dei lavori pubblici per conoscere se non gli sembri ormai opportuno e necessario provvedere alla disdetta delle Convenzioni ferroviarie senza attendere il 30 giugno prossimo, scadenza del termine utile a ciò fare, e se non gli sembri per lo meno poco conveniente il trattare adesso, come viene assicurato da tutta la stampa, colle Società esercenti le tre grandi reti ferroviarie, di eventuale rinnovazione di contratti e, quello che è peggio, di proroga più o meno lunga di quelli attualmente in corso.

Nofri, Turati.

Il sottoscritto interroga il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se, in vista del meditato, allestito, pronto esodo all'estero di grande parte del glorioso patrimonio artistico nostro non creda avvisare di urgenza i nuovi provvedimenti legislativi, intesi a sospendere la esecuzione della recente Legge sulle antichità.

Santini.

Il sottoscritto interroga il Ministro della pubblica istruzione per chiedergli voglia di urgenza provvedere alla conservazione delle opere del compianto illustre cultore, Ercole Rosa.

Santini.

Il sottoscritto interroga il Ministro degli affari esteri se il Governo del Re abbia chiesto in via amichevole al governo inglese notizia circa il preteso deposito di earbone nella baia di Bomba in Cirenaica e, nel caso affermativo, se e quale risposta abbia avuto.

Cirmeni.

Presidente. Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno secondo il loro turno.

Presidente. Si dia lettura delle domande d'interpellanza presentate al banco della presidenza.

Del Balzo Girolamo, segretario. Legge:

Il sottoscritto interpella il Ministro dei lavori pubblici sullo stato della questione relativa alla direttissima Roma-Napoli.

Mazza.

Presidente. L'onorevole Ministro dei lavori pubblici dirà poi se e quando intende accettare la svolgimento di questa interpellanza.

È stata presentata una proposta di legge d'iniziativa parlamentare dell'onorevole Di Bagnasco che sarà trasmessa agli uffici perchè ne autorizzino la lettura.

La seduta termina alle ore 18,10.

Ordine del giorno della seduta di domani.

1. *Interrogazioni.*
2. *Seguito della prima lettura, del disegno di legge:*
Ordinamento giudiziario (294).
Discussione dei disegni di legge:
3. Sulle case popolari (134).

4. Della riforma agraria (147).
5. Ammissione all'esercizio professionale delle donne laureate in giurisprudenza (105).
6. Modificazioni al libro I, titolo V capo X, del Codice civile, relative al divorzio (182).
7. Interpretazione dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1896, n. 554, sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito (132).
8. Modificazione dell'articolo 85 del testo unico della legge sulle pensioni militari approvato con decreto 21 febbraio 1895, n. 70 (106) (*urgenza*).
9. Monumento nazionale a Dante Alighieri in Roma (142).
10. Modificazione alla legge 6 luglio 1862 sulle Camere di commercio (103).
11. Tassa di bollo sulle ricevute di stipendio rilasciate dagli impiegati governativi e delle pubbliche amministrazioni a favore dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati (263).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia

Roma — Tip. della Camera dei Deputati

